



**Comune di
CODIGORO**

Provincia di Ferrara

**REGOLAMENTO COMUNALE
DI POLIZIA MORTUARIA**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. del

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI E COMPETENZE.....	6
Capo I – Disposizioni generali e competenze.....	6
Art. 1. Oggetto, ambito e finalità di applicazione.....	6
Art. 2. Definizioni.....	6
Art. 3. Competenze.....	7
Art. 4. Responsabilità.....	8
Art. 5. Disposizioni di legge e di regolamento per la Polizia Mortuaria.....	8
Art. 6. Presunzione di legittimazione.....	8
Art. 7. Facoltà di disporre della salma, del cadavere, dei resti mortali/ossei, delle ceneri, dei funerali, delle epigrafi e degli altri atti di disposizione dei medesimi.....	9
Art. 8. Atti a disposizione del pubblico.....	9
Capo II – Gratuità ed onerosità dei servizi.....	10
Art. 9. Servizi gratuiti ed a pagamento.....	10
TITOLO II – POLIZIA MORTUARIA.....	13
Capo I – Adempimenti obbligatori e trattamenti consentiti.....	13
Art. 10. Adempimenti conseguenti il decesso.....	13
Art. 11. Trattamenti consentiti e periodo di osservazione delle salme.....	13
Capo II – Autorizzazioni.....	14
Art. 12. Autorizzazioni di operazioni cimiteriali.....	14
Art. 13. Autorizzazione al singolo trasporto.....	15
Capo III – Vigilanza, controllo e sanzioni.....	16
Art. 14. Vigilanza, controllo e sanzioni.....	16
TITOLO III – ATTIVITÀ NECROSCOPICA.....	17
Capo I – Trasporti funebri obbligatori, obitori e depositi di osservazione.....	17
Art. 15. Trasporti funebri obbligatori.....	17
Art. 16. Diritti di istruttoria.....	17
Art. 17. Obitorio, deposito di osservazione e camera mortuaria.....	17
TITOLO IV – ATTIVITÀ FUNEBRE E STRUTTURA PER IL COMMIATO.....	20
Capo I – Feretri.....	20
Art. 18. Deposizione nel feretro.....	20
Art. 19. Verifica e chiusura feretri.....	20
Art. 20. Piastrina di riconoscimento.....	20
Capo II – Attività funebre.....	21
Art. 21. Attività funebri congiunte.....	21
Art. 22. Attività funebri disgiunte.....	21
Art. 23. Tutela e salvaguardia dei lavoratori – Formazione professionale.....	22
Art. 24. Dotazione organica, dei mezzi e delle rimesse.....	22
Art. 25. Orari e modalità di apertura di sede per l'attività funebre.....	23
Art. 26. Tutela del dolente e della concorrenza.....	23
Art. 27. Provvedimenti sospensivi dell'attività funebre.....	24
Capo III – Trasporto funebre.....	25
Art. 28. Definizione ed effettuazione del trasporto funebre.....	25
Art. 29. Modalità del trasporto e percorso, riti religiosi o civili, vigilanza.....	26
Art. 30. Definizione ed effettuazione del trasporto di salma.....	27

Art. 31. Flusso informativo per trasporto di salma.....	28
Art. 32. Definizione ed effettuazione del trasporto di cadavere.....	28
Art. 33. Flusso informativo per trasporto di cadavere.....	29
Art. 34. Mezzi da utilizzare nel trasporto funebre e rimesse.....	30
Art. 35. Precauzioni igienico sanitarie per la contaminazione ambientale e da sostanze radioattive.....	30
Art. 36. Trasporto di urne cinerarie e di cassette di resti ossei.....	30
Art. 37. Trasporti all'estero o dall'estero.....	31
Capo IV – Strutture per il commiato.....	31
Art. 38. Struttura per il commiato.....	31
Capo V – Trattamenti del cadavere.....	32
Art. 39. Imbalsamazione e tanatocosmesi.....	32
Art. 40. Riscontro diagnostico ed autopsia.....	32
Art. 41. Cadaveri a disposizione della scienza e prelievi di parti di cadavere.....	32
TITOLO V – ATTIVITÀ CIMITERIALE.....	33
Capo I – Cimiteri.....	33
Art. 42. Elenco cimiteri.....	33
Art. 43. Divieti, compiti, ordine e custodia.....	33
Art. 44. Servizio di custodia dei cimiteri.....	34
Art. 45. Aree e spazi destinati.....	34
Art. 46. Reparti speciali nei cimiteri - Caduti per eventi bellici.....	34
Art. 47. Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali.....	34
Capo II – Disposizioni generali e Piano Cimiteriale.....	34
Art. 48. Costruzione e ampliamento dei cimiteri - Disposizioni generali.....	35
Art. 49. Zone di rispetto.....	35
Art. 50. Piano cimiteriale.....	35
Art. 51. Soppressione dei cimiteri.....	36
Capo III – Inumazione e tumulazione.....	36
Art. 52. Inumazione.....	36
Art. 53. Cippo su sepoltura a sistema di inumazione.....	36
Art. 54. Tumulazione stagna e aerata.....	37
Capo IV – Esumazioni ed estumulazioni.....	38
Art. 55. Esumazioni ordinarie.....	38
Art. 56. Esumazione straordinaria.....	39
Art. 57. Estumulazioni ordinarie e straordinarie.....	39
Art. 58. Onerosità di esumazioni ed estumulazioni.....	40
Art. 59. Materiali rinvenuti in occasione di esumazioni ed estumulazioni o a scadenza di concessioni.....	41
Art. 60. Rifiuti cimiteriali da esumazione ed estumulazione.....	41
Art. 61. Autorizzazione alla cremazione.....	42
Art. 62. Affidamento personale delle ceneri.....	43
Art. 63. Dispersione delle ceneri.....	44
Art. 64. Trasporto e caratteristiche delle urne cinerarie.....	45
Art. 65. Modalità conservative delle urne.....	45
Art. 66. Ossario e cinerario comune, giardino delle rimembranze o del ricordo.....	46
Capo VI – Polizia dei cimiteri.....	47
Art. 67. Orario.....	47
Art. 68. Divieti.....	47
Art. 69. Riti funebri.....	48
Art. 70. Identificazione sulle fosse, lapidi, copritomba, epigrafi e accessori funebri.....	48
Art. 71. Fiori e piante ornamentali.....	49
Art. 72. Riprese fotografiche o cinematografiche.....	50

TITOLO VI – CONCESSIONI.....	51
Capo I – Tipologie e manutenzione delle sepolture.....	51
Art. 73. Sepolture private.....	51
Art. 74. Durata delle concessioni.....	52
Art. 75. Modalità di concessione e criteri di assegnazione.....	52
Art. 76. Uso delle sepolture.....	53
Art. 77. Manutenzione delle sepolture.....	54
Art. 78. Costruzione delle opere - Termini.....	55
Capo II – Divisione, subentri, rinunce.....	55
Art. 79. Divisione dei posti e rinuncia al diritto di sepoltura.....	55
Art. 80. Subentro nella titolarità della concessione.....	56
Art. 81. Retrocessione di concessione di loculi, ossari, aree libere, aree con totale o parziale ricostruzione.....	57
Art. 82. Regime delle concessioni di fatto e regolarizzazione situazioni pregresse.....	59
Capo III – Revoca, decadenza, estinzione.....	60
Art. 83. Revoca.....	60
Art. 84. Decadenza.....	61
Art. 85. Adempimenti e provvedimenti conseguenti la decadenza.....	62
Art. 86. Estinzione.....	63
TITOLO VII – LAVORI NEI CIMITERI.....	64
Capo I – Imprese e lavori privati.....	64
Art. 87. Accesso al cimitero.....	64
Art. 88. Costruzione e conservazione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri.....	64
Art. 89. Responsabilità e oneri.....	65
Art. 90. Recinzione aree – Materiali di risulta.....	65
Art. 91. Introduzione e deposito di materiali.....	65
Art. 92. Orario di lavoro.....	65
Art. 93. Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti.....	66
Art. 94. Vigilanza.....	66
Art. 95. Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri.....	66
TITOLO VIII – ILLUMINAZIONE VOTIVA.....	67
Capo I – Caratteristiche e modalità del servizio.....	67
Art. 96. Gestione del servizio.....	67
TITOLO IX- TUMULAZIONE CENERI DEGLI ANIMALI D’AFFEZIONE.....	68
Capo I – Gestione tumulazione ceneri di animali.....	68
Art. 97 - Introduzione delle disposizioni per la tumulazione delle ceneri degli animali d’affezione.....	68
TITOLO X – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI.....	69
Capo I – Disposizioni varie.....	69
Art. 98. Registro delle sepolture.....	69
Art. 99. Schedario dei defunti.....	69
Art. 100. Catasto cimiteriale.....	70
Capo II – Norme transitorie e disposizioni finali.....	70
Art. 101. Efficacia delle disposizioni del regolamento.....	70
Art. 102. Responsabilità del servizio di Polizia Mortuaria.....	71
Art. 103. Rimesse di carri funebri.....	72
Art. 104. Sanzioni per mancato rispetto del regolamento comunale e di provvedimenti attuativi.....	72
Tipologia 1):.....	72
Tipologia 2):.....	73

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI E COMPETENZE

Capo I – Disposizioni generali e competenze

Art. 1. Oggetto, ambito e finalità di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina i servizi e le funzioni in ambito necroscopico, funebre, cimiteriale e di polizia mortuaria, nel rispetto delle disposizioni statali e regionali vigenti.
2. Ha per oggetto il complesso delle norme in materia dirette alla generalità dei cittadini, degli operatori del settore ed alla Pubblica Amministrazione, volte a garantire il rispetto della dignità e dei diritti dei cittadini, con la finalità di tutelare l'interesse degli utenti dei servizi funebri e di uniformare le attività pubbliche ai principi di evidenza scientifica e di efficienza ed efficacia delle prestazioni.

Art. 2. Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, come stabilito dalla Legge della Regione Emilia-Romagna 29 luglio 2004, n. 19:

1. nell'ambito necroscopico sono ricomprese le prestazioni assicurate in via obbligatoria sia dal Comune, quali il trasporto funebre per indigenti, la raccolta e il trasporto funebre su chiamata dell'Autorità Giudiziaria o per esigenze igienico-sanitarie, il deposito di osservazione, l'obitorio, sia dal servizio sanitario nazionale, quali il servizio mortuario sanitario e le attività di medicina necroscopica;
2. nell'ambito cimiteriale è ricompreso l'insieme delle attività che si svolgono nei cimiteri esistenti nel comune, quali a titolo esemplificativo: l'uso da parte dei visitatori degli spazi e dei servizi cimiteriali, lo svolgimento delle operazioni cimiteriali e la loro registrazione, le concessioni cimiteriali, la cremazione, l'illuminazione elettrica votiva, i servizi per il commiato quando gli stessi vengono forniti nel cimitero o nel crematorio;
3. nell'ambito funebre è ricompresa l'attività funebre e i servizi forniti nelle strutture per il commiato diverse da quelle di cui al punto 2);
4. nell'ambito della polizia mortuaria vengono ricomprese le attività autorizzatorie, di vigilanza e di controllo da parte degli enti competenti.

2. Inoltre, ai sensi e per gli effetti del presente regolamento:

- a) per salma si intende il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali, prima dell'accertamento di morte;
- b) per cadavere si intende la salma, una volta eseguito l'accertamento di morte secondo quanto previsto dall'art.1, comma 3, lett. b) della legge regionale n. 19/2004 e relativi provvedimenti attuativi. Per gestore del servizio cimiteriale si intende il Comune ovvero il soggetto terzo concessionario o appaltatore del servizio;
- c) per feretro si intende il contenitore dove viene riposto il cadavere da seppellire e risulta di struttura e qualità dei materiali diversi a seconda del tipo di sepoltura o pratica funebre;
- d) per resti mortali si intendono gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione o corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione pari, rispettivamente, a 10 e 20 anni (articolo 3 D.P.R. n. 254/2003);

- e) per inumazione si intende la sepoltura della salma in terra, in campo comune o in tombe “a cielo aperto”;
- f) per tumulazione si intende la sepoltura della salma in loculo o tomba;
- g) per traslazione si intende il trasferimento di un feretro da un loculo ad altro all'interno del cimitero o in altro cimitero;
- h) per esumazione si intende l'operazione di recupero dei resti ossei o resti mortali da terra;
- i) per estumulazione si intende l'operazione di estrazione del feretro dal loculo per il successivo recupero dei resti ossei o resti mortali;
- j) per celletta ossario o “ossarietto” si intende un manufatto destinato ad accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni o estumulazioni e le ceneri provenienti da cremazioni;
- k) per ossario comune si intende un luogo dove accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni o estumulazioni, per i quali gli aventi titolo non hanno chiesto diversa destinazione;
- l) per cinerario comune si intende un manufatto in cemento destinato ad accogliere le ceneri provenienti da cremazioni per le quali gli aventi titolo non hanno richiesto una diversa sistemazione;
- m) per “Regolamento regionale” si intende l'allegato alla deliberazione di Giunta Regionale n. 687/2006.

Art. 3. Competenze

1. Le competenze dello Stato, della Regione, dell'Azienda Sanitaria e del Comune sono specificate nelle norme statali e regionali vigenti.
2. Ulteriori competenze aggiuntive del Comune e dell'Azienda Sanitaria, quale supporto al Comune per motivi igienico sanitari, sono specificate dal presente regolamento e dai conseguenti ed eventuali provvedimenti.
3. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, il quale agisce in veste di Ufficiale di Governo od Autorità Sanitaria Locale, o da servizi comunali negli altri casi, avvalendosi, ove ritenuto necessario ed opportuno ai fini igienico sanitari, della competente Azienda Sanitaria Locale.
4. Competono all'Ufficiale di Stato Civile le autorizzazioni alla inumazione e tumulazione. Cremazione, dispersione e affidamento competono all'autorità preposta ai sensi dell'art. 74 del DPR 396/2000 in combinato disposto con l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000.
5. Le funzioni e le attività in materia necroscopica, funebre, cimiteriale e di cremazione, di polizia mortuaria, comprese quelle di vigilanza e controllo, quando gestite in economia diretta, sono svolte dagli uffici comunali, secondo le determinazioni organizzative stabilite dall'Amministrazione comunale.
6. I servizi necroscopici e le attività cimiteriali, ivi compresa la cremazione, laddove non gestiti in economia diretta dal comune, vengono effettuati in conformità del titolo V della parte I del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, previo affidamento al Gestore del servizio cimiteriale, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente, con individuazione di funzioni e organizzazione stabilite dall'Amministrazione comunale, nel rispetto delle condizioni di erogazione del servizio e verifica dei risultati, previste dal contratto di servizio nonché dalla carta dei servizi.
7. Quando le attività necroscopiche e cimiteriali, ivi compresa la cremazione, sono affidate a soggetto terzo rispetto al Comune, spettano al “Gestore” (così come definito dall'art. 4 comma

2 del presente regolamento) gli atti propri concernenti le operazioni cimiteriali, ivi comprese le registrazioni di cui agli articoli 52 e 53 del DPR 10 settembre 1990, n. 285, così come ogni altra attività di gestione all'interno del cimitero e del crematorio, inclusi, quando previsti dall'atto di affidamento e/o dal contratto di servizio, altresì compiti di istruttoria per le attività di cui ai commi precedenti nonché la concessione in uso di sepolcri privati nei cimiteri.

Art. 4. Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee a quelle preposte o addette al suo servizio o a causa di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Ove il Comune non gestisca direttamente il servizio, le disposizioni di cui al comma precedente si applicano al soggetto affidatario del servizio cimiteriale (Gestore) rispettivamente della gestione dei cimiteri.
3. Chiunque cagioni danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del Codice civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.
4. Il Comune, anche tramite un soggetto gestore, assicura la custodia delle strutture cimiteriali, che sono beni demaniali e le relative aree sono soggette ad uso ordinario collettivo. L'obbligo di custodia va inteso strettamente connesso all'esercizio delle funzioni e attività di polizia mortuaria e del servizio pubblico cimiteriale; conseguentemente il dovere di custodia delle sepolture e delle tombe di famiglia grava esclusivamente sui singoli proprietari.
5. È fatto divieto a chiunque di fare offerte e contrattazioni attinenti alle attività funebri, cimiteriali o ad esse accessorie, nelle strutture comunali.
6. È vietata la distribuzione, l'esposizione e l'affissione di materiale divulgativo o pubblicitario, salvo motivata autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale.

Art. 5. Disposizioni di legge e di regolamento per la Polizia Mortuaria

In materia di polizia mortuaria, il presente Regolamento integra tutte le disposizioni attinenti alle materie di cui al precedente art. 1 contenute nella normativa statale e regionale, tempo per tempo vigenti.

Art. 6. Presunzione di legittimazione

1. Chi domanda un servizio oggetto del presente regolamento s'intende agisca in nome e per conto di tutti gli altri eventuali soggetti titolari e/o aventi diritto e col loro preventivo consenso, reso nelle forme consentite dalla legge.
2. Le eventuali controversie che sorgano tra privati sono definite nelle sedi giurisdizionali competenti, lasciando in ogni caso estraneo il Comune o, a seconda dei casi, il soggetto Gestore, che si limiterà a mantenere ferma la situazione di fatto, quale risultante al momento dell'avvenuta conoscenza, debitamente notificatagli, del sorgere della controversia, fino al passaggio in giudicato del provvedimento che ne statuisca la risoluzione oppure fintanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o sia stata comunque definita la controversia stessa. Sono fatti salvi i casi di motivata urgenza a provvedere, nonché le prescrizioni dell'Autorità giudiziaria o di quella sanitaria restando, in ogni caso, l'amministrazione comunale o il soggetto Gestore estranei all'azione che ne consegue.

3. Le eventuali spese inerenti e derivanti dalle controversie tra privati sono integralmente e solidalmente a carico degli stessi, salvo che il giudice non stabilisca diversamente.

Art. 7. Facoltà di disporre della salma, del cadavere, dei resti mortali/ossei, delle ceneri, dei funerali, delle epigrafi e degli altri atti di disposizione dei medesimi

1. Fermo restando la prevalenza della volontà del defunto comunque espressa, in mancanza della stessa, i soggetti che hanno titolo a disporre la sepoltura del cadavere, dei resti mortali, della cremazione e della destinazione delle ceneri, e in conformità a quanto disposto dall'art. 411 c.p. (come meglio specificato agli artt. 61 e seguenti del presente regolamento), sono i familiari nel seguente ordine:

- a) coniuge o unito civilmente;
- b) convivente di fatto;
- c) figli e genitori;
- d) gli altri parenti secondo l'ordine di grado e, a parità di grado, con precedenza per i parenti più prossimi individuati ai sensi degli artt. 74 e seguenti del c.c., nello specifico: ascendenti, discendenti in linea retta e collaterali, con estensione agli affini fino al 6° grado;
- e) gli eredi istituiti, che dovranno comprovare tale loro *status* giuridico/posizione con estratto del testamento;
- f) altro soggetto avente titolo o comunque in grado di attestare la volontà del defunto.

Quanto stabilito al comma 1, nonché il relativo ordine di priorità, vale anche per il collocamento di epigrafi, per esumazioni, per traslazioni del feretro e per ogni altro atto di disposizione della salma, del cadavere, dei resti o delle ceneri.

2. Il coniuge o convivente di fatto superstite mantiene la priorità, anche quando passi a nuove nozze, sempre che non rinunci a tale facoltà o ne consenta ad altri (tra i soggetti di cui al comma 1) l'esercizio.

3. Ove si tratti di cadavere di persona deceduta senza lasciare alcuno dei soggetti indicati al comma 1, o quando questi siano sconosciuti o non provvedano, il Comune disporrà, qualora le circostanze lo consentano, cercando, per quanto possibile, di tenere conto della volontà del defunto o dei familiari di cui al comma 1), acquisendo le informazioni del caso, anche in via informale.

4. Si presume, sulla base di autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che chi agisce avanti al Comune e al soggetto gestore del servizio, per quanto di rispettiva competenza, per le disposizioni di cui sopra, abbia titolo e/o diritto derivategli dall'applicazione del presente articolo, fermo restando che eventuali controversie fra i soggetti di cui al presente articolo devono lasciare del tutto estranei sia il Comune che il soggetto gestore del servizio ed essere definite come previsto dall'articolo 6, comma 2 del presente regolamento.

Art. 8. Atti a disposizione del pubblico

1. Il Gestore *pro-tempore* dei servizi cimiteriali è tenuto a tenere, su supporto cartaceo e informatico, mediante piattaforma informatica messa a disposizione dal Comune di Codigoro:

- a) il registro delle sepolture di cui agli articoli 52 e 53 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 compilato cronologicamente e giornalmente dagli addetti e fornisce informazioni sulle sepolture cimiteriali. Apposita sezione del registro svolge anche le funzioni previste dall'articolo 11 comma 4 della legge regionale n.

19/2004 29 luglio 2004, n. 19 concernenti la registrazione dell'affidatario unico di urna cineraria;

- b) il catasto cimiteriale, su supporto cartaceo o informatico, ai sensi dell'art. 99 del presente regolamento è composto dei registri delle concessioni, dei loro intestatari e delle relative scadenze, nonché dei defunti ivi sepolti. Da essi vengono tratte le informazioni per rispondere a richieste concernenti le sepolture cimiteriali, su istanza di coloro che ne hanno titolo. Le informazioni fornite fanno fede di quanto ivi trascritto ai sensi di legge.

2. Sono inoltre consultabili sul sito web del Comune e del Gestore dei servizi cimiteriali:

- a) l'orario di apertura e chiusura dei cimiteri;
- b) il presente regolamento, le sue eventuali modifiche e le disposizioni attuative;
- c) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.;

3. Entro il 01 novembre di ogni anno, di norma, verrà affisso all'entrata del Cimitero, l'elenco delle sepolture oggetto di esumazione ed estumulazione ordinarie da compiersi nell'anno solare successivo.

Capo II – Gratuità ed onerosità dei servizi

Art. 9. Servizi gratuiti ed a pagamento

1. Sono gratuiti, con oneri a carico del Comune, i servizi di interesse pubblico indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge, o specificati dal regolamento.

2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

- a) l'osservazione delle salme di persone aventi in vita, al momento del decesso, residenza nel Comune o morte nel Comune purché il servizio sia svolto presso il servizio mortuario delle strutture sanitarie presenti nel territorio del Comune o nel deposito comunale di osservazione, se distinto dal servizio mortuario;
- b) l'utilizzo di celle frigorifere comunali presenti nel territorio del comune, per le salme di persone aventi, al momento del decesso, residenza nel Comune o morte nel Comune, se disposte rispettivamente dall'Azienda Sanitaria o dall'Autorità giudiziaria per ragioni igienico sanitarie o medico-legali;
- c) il recupero, relativo trasporto e osservazione delle salme o dei cadaveri, su chiamata della Autorità Giudiziaria, di persone decedute in solitudine, per morte violenta o su pubblica via o in luogo pubblico, secondo quanto specificato al successivo articolo 14;
- d) la fornitura della bara, il trasporto funebre, l'inumazione e relativa esumazione, o la cremazione -se così ha disposto l'interessato in vita- per i cadaveri di persone indigenti o appartenenti a famiglie bisognose, o per le quali sia riscontrato il disinteresse da parte dei familiari, fatta salva, in quest'ultima ipotesi, la successiva rivalsa nei confronti dei soggetti obbligati per legge, e sempre che non vi siano persone o enti ed istituzioni che se ne facciano carico;
- e) l'esumazione alla scadenza del turno ordinario di rotazione di feretri di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa;

- f) l'esumazione o l'estumulazione, quando si riscontri disinteresse o irreperibilità dei familiari nonché l'eventuale trasporto al crematorio e la cremazione dei resti mortali, tenendo conto per quanto possibile della previsione di cui all'art. 7, comma 3 e fatta salva la facoltà del Comune di cui all'art. 58, comma 5;
- g) l'inumazione del feretro nel campo comune;
- h) lo sversamento delle ceneri nel cimitero: nel cinerario comune o nel giardino delle rimembranze.

3. Lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa è dichiarato dal competente servizio sociale del Comune, in attuazione alla legge 8 novembre 2000, n. 328, nonché ai provvedimenti ad essa conseguenti, con le procedure di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni e del regolamento comunale per l'erogazione dei servizi sociali, cui spetta la determinazione e l'aggiornamento dell'indice della situazione economica qualificante lo stato d'indigenza o dell'indice della situazione economica equivalente qualificante lo stato di bisogno della famiglia.

4. Nel caso in cui avvenga un decesso per il quale non si manifesti nell'immediato l'interesse dei familiari, parenti o altre persone vicine al defunto (oppure dei soggetti di cui al precedente art. 7), l'Ufficio di Stato Civile provvederà a darne comunicazione al Servizio Sociale del Comune di Codigoro ed a pubblicizzare con adeguate forme di comunicazione l'avvenuto decesso per 15 giorni consecutivi; se nei 15 giorni non si manifestano in maniera univoca e non contraddittoria comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura, si provvederà ai sensi del comma 2, lett. d).

5. Qualora, successivamente al decesso od alla sepoltura, i familiari provvedano comunque ad atti di interesse per la salma od il cadavere, l'eventuale fornitura gratuita del feretro o l'eventuale onere per il trasporto al cimitero, così come ogni altra spesa sostenuta dal Comune in conseguenza del decesso e per la sepoltura, quale ne sia la pratica cui sia stato fatto ricorso, sono considerate anticipazioni effettuate in conto terzi e vanno rimborsate a chi le ha sostenute entro 90 giorni dall'avvio del procedimento conseguente all'accertamento degli atti di interesse per la salma od il cadavere. Trovano applicazione gli articoli da 2028 a 2032 Codice Civile e il Comune o il soggetto Gestore procede alla riscossione coattiva o, potendo, all'iscrizione a ruolo, laddove i familiari non provvedano entro il termine sopraindicato.

6. Per familiari, ai fini dell'applicazione delle norme del presente articolo, nonché delle altre di legge e regolamento che fanno riferimento al loro disinteresse, si intendono: il coniuge o unito civilmente, il convivente di fatto e, in difetto, i parenti individuati secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile (nello specifico: ascendenti, discendenti in linea retta e collaterali, con estensione agli affini fino al 6° grado) e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.

7. Quando i servizi svolti siano a carico del Comune, si intende quest'ultimo come quello di residenza, salvo i casi in cui si dia esecuzione ad una disposizione dell'Autorità competente o anche quando il defunto non abbia residenza in Italia. In questi ultimi casi il relativo onere compete al Comune di decesso.

8. Tutti i servizi diversi da quelli di cui ai commi che precedono sono a titolo oneroso e sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dal competente organo comunale. La modifica della disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi non comporta modifica del presente regolamento.

9. Il Comune, con proprio atto di indirizzo, o con separati atti adottati ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera g), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata, purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale e/o per il Gestore ed assunti definitivamente gli atti

economico-finanziari di cui al testo unico approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni per garantirne i mezzi di copertura.

10. Ove la legge muti l'individuazione dei servizi gratuiti ed a pagamento, il presente articolo si intende conseguentemente ed automaticamente variato, con effetto dalla data di entrata in vigore della norma di legge, senza che occorra revisione regolamentare.

TITOLO II – POLIZIA MORTUARIA

Capo I – Adempimenti obbligatori e trattamenti consentiti

Art. 10. Adempimenti conseguenti il decesso

1. In caso di morte di una persona è d'obbligo avvisare l'Ufficiale di Stato Civile, secondo quanto specificato all'articolo 1 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285 e all'articolo 72 del D.P.R. 3/11/2000, n. 396.
2. Il medico curante, o chi per lui, provvede alla denuncia della causa di morte secondo modulistica ISTAT e con le procedure previste dall'articolo 1 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285 o a quelle tempo per tempo vigenti.
3. L'Ufficiale di Stato Civile, ai sensi dell'articolo 74 del D.P.R. 3/11/2000, n. 396, e dell'articolo 8 della Legge regionale n. 19/2004, secondo le modalità disposte dall'art. 4 comma 5 del D.P.R. n. 285/90, si accerta della morte per mezzo di medico incaricato delle funzioni di necroscopo e, in relazione a tale accertamento, salvo i casi di impedimento giudiziario, ne autorizza, a seconda dei casi, la inumazione, la tumulazione o la cremazione.
4. Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'articolo 365 del Codice Penale, ove dalla certificazione o dalla scheda sulle cause di morte sorga il sospetto che la morte sia dovuta a reato, l'Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui è avvenuto il decesso deve darne immediata comunicazione al Procuratore della Repubblica ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 396/2000.

Art. 11. Trattamenti consentiti e periodo di osservazione delle salme

1. L'osservazione delle salme, si attua dal momento del decesso fino al termine del periodo di osservazione prescritto dal medico necroscopo ai sensi degli artt. 8, 9 e 10 del D.P.R. n. 285/1990, nei luoghi consentiti e specificatamente:
 - a) servizio mortuario di struttura sanitaria;
 - b) deposito di osservazione e obitorio (Camera Mortuaria della Casa della Salute Ausl);
 - c) struttura per il commiato di cui all'articolo 14 comma 2 della legge regionale n. 19/2004 n. 19/2004, attrezzata per l'osservazione;
 - d) abitazione.
2. Trascorso il periodo di osservazione prescritto di cui al comma 1, il cadavere può essere chiuso nel feretro, avente le caratteristiche di cui agli artt. 30, 75, 77 del DPR n. 285/90 e all'art. 10 L.R. 27-07-2004 n. 19 e relativa disciplina regionale di attuazione ed esecuzione, per essere trasportato a inumazione, tumulazione o cremazione, purché in presenza delle autorizzazioni necessarie.
3. Il cadavere è collocato nel feretro rivestito con abiti, o decentemente avvolto in lenzuola. Il cadavere destinato all'inumazione è rivestito con abiti o lenzuola di tessuto biodegradabile.
4. La chiusura del feretro è fatta, sotto la vigilanza del personale a ciò autorizzato.
5. I feretri destinati all'inumazione devono essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (abete, pioppo, pino, larice, ecc.) e preferibilmente verniciati con prodotti ecologici; inoltre, sul fondo dovrà essere inserito apposito strato di materiale assorbente biodegradabile contenente idonee sostanze antisettiche.
6. I feretri di cadaveri provenienti da altri Comuni o estumulati, possono essere inumati, anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate.

7. I trasporti di cadaveri di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui all'art. 30 del DPR n. 285/1990. Nel caso in cui la salma sia destinata all'inumazione, sempre che il trasporto avvenga nell'ambito del Comune in luogo non diverso dal Cimitero, a norma dell'art. 24 del DPR n. 285/90, non si applicano le disposizioni dell'art. 25 del decreto stesso.

8. Trascorso il periodo di osservazione prescritto di cui al comma 1, possono essere effettuati altresì successivi trattamenti, quali la conservazione refrigerata del cadavere, il riscontro diagnostico o l'autopsia, i trattamenti conservativi consentiti.

9. L'esecuzione dei trattamenti conservativi viene effettuata secondo le indicazioni fornite dal medico necroscopo (ai sensi dell'art. 9 della L.R. 19/2004). Non risultano preclusioni nei confronti di cadaveri deceduti per malattie infettive o portatori di radioattività, salve le dovute precauzioni o diverse prescrizioni regionali e/o nazionali conseguenti ad eventi pandemici/epidemici. Il medico necroscopo è tenuto a segnalare tempestivamente a chi effettua i trattamenti conservativi la sussistenza di situazioni di rischio infettivo o radioattivo che necessitano di particolari precauzioni da parte degli operatori.

Capo II – Autorizzazioni

Art. 12. Autorizzazioni di operazioni cimiteriali

1. Il Comune autorizza per cadavere o nato morto:

- a) la inumazione, la tumulazione, e la cremazione;
- b) la dispersione delle ceneri, l'affidamento dell'urna cineraria e il relativo recesso, nonché lo sversamento delle ceneri in cinerario comune;
- c) le esumazioni e le estumulazioni ordinarie e straordinarie.

2. L'Azienda Sanitaria competente per territorio autorizza, con le modalità preventive previste dai paragrafi 12 e 13 della DGR Emilia Romagna 27 luglio 2009, n. 1155:

- a) la inumazione, tumulazione, cremazione di parti anatomiche riconoscibili;
- b) la inumazione, tumulazione, cremazione di prodotti abortivi e feti.

3. Il servizio cimiteriale provvede:

- a) alla istruttoria necessaria per il rilascio delle autorizzazioni di cui alla lettera c del comma 1 del presente articolo;
- b) alla inumazione, tumulazione, cremazione di cadaveri e di resti mortali;
- c) alle esumazioni ed estumulazioni;
- d) alla inumazione e tumulazione di ceneri;
- e) alla tumulazione e alla cremazione di ossa;
- f) alla collocazione in forma indistinta delle ossa in ossario comune e allo sversamento di ceneri in cinerario comune;
- g) alla traslazione di cadavere, resti mortali, ossa, ceneri all'interno del cimitero e, tranne nel caso di cadavere, tra cimiteri diversi del Comune;

Art. 13. Autorizzazione al singolo trasporto

1. L'autorizzazione al trasporto di cadavere di cui alla normativa regionale vigente è rilasciata dal competente ufficio del Comune all'incaricato del trasporto funebre previa dimostrazione, anche con la trasmissione per via telematica, del possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale n. 19/2004, dai provvedimenti attuativi e secondo quanto disciplinato nel presente regolamento.

2. In particolare, prima del rilascio dell'autorizzazione, si dovrà verificare, per ciascun trasporto:

a) la possibilità, per il soggetto richiedente:

1. di esercizio stabile dell'attività funebre per l'Emilia-Romagna, di cui all'articolo 13 della legge regionale n. 19/2004 e ai provvedimenti attuativi;
2. di esercizio stabile dell'attività funebre per altra regione, per l'effettuazione di attività occasionale di trasporto funebre ai sensi del comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale n. 19/2004;
3. di svolgimento dell'attività di impresa funebre, per la presenza congiunta di autorizzazione di cui all'articolo 115 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza e di quella al commercio al minuto in posto fisso, non alimentare, rilasciata da Comune di regione residuale rispetto ai punti 1 e 2 di cui sopra per l'effettuazione di attività occasionale di trasporto funebre ai sensi del comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale n. 19/2004;
4. di svolgimento di attività di trasporto funebre, disgiunta dall'attività funebre.

b) la presenza dell'incarico di esecuzione da parte di chi ne ha titolo;

c) la compatibilità fra quanto richiesto e le modalità consentite per l'esecuzione del servizio per quanto concerne tempi, modalità, destinazione e percorsi.

3. Il trasporto di feretro nell'ambito del Comune di Codigoro, anche in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Comune medesimo, a seguito di domanda degli interessati.

4. Il trasporto di feretro in partenza dal Comune di Codigoro per altro Comune è autorizzato dal Comune di Codigoro sia nel caso di decesso avvenuto nel territorio comunale sia nel caso in cui il feretro risulti sepolto a Codigoro, a seguito di domanda degli interessati. Il trasporto è autorizzato, con unico provvedimento, valevole per tutti i trasferimenti, dal Comune ove è avvenuto il decesso, previa eventuale comunicazione al Comune di destinazione ai sensi dell'art. 10, comma 7 della L.R. n. 19/2004.

5. Durante il trasporto funebre, il feretro è accompagnato dall'autorizzazione al trasporto, dall'attestazione relativa alle verifiche effettuata da chi ne ha titolo ai sensi del comma 8 dell'articolo 10 della legge regionale n. 19/2004, fermo restando quanto previsto dall'articolo 24 del D.P.R. n. 285/1990, corredate, a seconda dei casi, dall'autorizzazione all'inumazione, alla tumulazione o alla cremazione.

6. I feretri provenienti o transitanti da altro Comune devono, di norma, essere trasportati direttamente al cimitero di destinazione o al crematorio, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle loro caratteristiche in rapporto:

a) alla provenienza;

b) alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione esibita;

c) o, in alternativa, alla cremazione. In merito al trasporto di cadavere destinato alla cremazione, si applica quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della Legge n. 130/2001.

7. Il trasporto di cadavere di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 10 della legge regionale n. 19/2004, è permesso nell'intero territorio regionale sulla base di certificazione medica che escluda che la morte sia dovuta a reato e attesti che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica e purché la stessa sia realizzata e confezionata nei modi previsti dal comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale n. 19/2004 n. 19/2004.

8. Per le traslazioni di feretri, contenitori di resti mortali, cassette di ossa, urne cinerarie entro un cimitero è necessaria e sufficiente la registrazione dei relativi movimenti nel registro delle sepolture.

9. Per il trasporto di resti mortali fuori dal cimitero in cui erano sepolti a cimitero o crematorio di altro Comune è necessaria l'autorizzazione del Comune di partenza come previsto dal comma 5 dell'articolo 3 del DPR 15 luglio 2003, n.254 e comma 5 dell'articolo 10 della legge regionale n. 19/2004. Per il trasporto funebre di cadavere verso il crematorio si applicano le modifiche apportate dalla legge n. 182/2025 all'art. 1 comma 3 della Legge n. 130/2001.

10. Per il trasporto di ossa fuori del cimitero in cui risultano sepolte ad altro cimitero o crematorio di altro Comune è necessaria l'autorizzazione del Sindaco del Comune di partenza, ai sensi del combinato disposto dagli articoli 36 e 24 del DPR 285/1990. In merito all'attività di trasporto funebre si applicano le tariffe approvate con Deliberazione di Giunta Comunale.

11. L'autorizzazione al trasporto è corredata dal permesso di seppellimento rilasciato dall'ufficiale di stato civile, nonché dal documento attestante l'identità del defunto, l'apposizione dei sigilli e l'osservanza delle norme previste per il trasporto, a norma dell'art. 10, comma 8, L. R. n. 19/2004.

12. L'autorizzazione al trasporto di cadavere a bara aperta è rilasciata, nei casi e con le modalità previste dalla disciplina regionale in materia, a seguito di domanda degli interessati, sulla base della dichiarazione medica di avvenuta esecuzione del tanatogramma.

Capo III – Vigilanza, controllo e sanzioni

Art. 14. Vigilanza, controllo e sanzioni

1. Il Comune vigila e controlla l'applicazione e il rispetto del presente regolamento avvalendosi, se del caso, dell'Azienda Sanitaria per i compiti igienico sanitari, e del Gestore dei cimiteri, comminando le sanzioni previste dalle leggi e regolamenti e provvedimenti in relazione alla violazione commessa.

2. La violazione delle disposizioni del presente regolamento e dei provvedimenti ad esso conseguenti è soggetta alla sanzione prevista all'articolo 103 del presente Regolamento.

3. Quando la violazione concerne norme contenute nel T.U. Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27/7/1934, n. 1265 o nel regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10/9/1990, n. 285 si applicano le specifiche sanzioni ivi previste.

4. Quando la violazione concerne norme specifiche della legge regionale n. 19/2004 o dei suoi provvedimenti attuativi si applicano le specifiche sanzioni di cui al comma 2 dell'articolo 7 e al comma 6 dell'articolo 13 della legge regionale n. 19/2004.

5. Personale appositamente incaricato può procedere, in qualsiasi momento, a controlli, anche periodici, per l'applicazione del presente regolamento.

TITOLO III – ATTIVITÀ NECROSCOPICA

Capo I – Trasporti funebri obbligatori, obitori e depositi di osservazione

Art. 15. Trasporti funebri obbligatori

1. L'onere dei trasporti funebri svolti nel Comune di Codigoro di cadaveri di persone indigenti od appartenenti a famiglie bisognose o di persone per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari è posto a carico del bilancio del Comune di ultima residenza. In difetto della conoscenza della località di residenza in vita del defunto e in assenza di soggetti titolati a provvedere al trasporto al cimitero e alla sepoltura, per i deceduti nel territorio comunale provvede con oneri a proprio carico il Comune di Codigoro, decorsi ordinariamente 7 giorni dal decesso, sempre che non sussistano impedimenti dell'Autorità Giudiziaria o altre disposizioni per motivi di igiene pubblica.

2. La raccolta e il trasferimento ad obitorio o deposito di osservazione di deceduti per i quali ricorrano i casi di cui al comma 1 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, laddove richiesti dall'Autorità giudiziaria, sono a carico del bilancio del Comune di Codigoro, nel caso in cui la raccolta avvenga all'interno del territorio comunale.

3. I trasporti funebri, nei casi diversi da quelli di cui ai precedenti commi 1 e 2, sono a pagamento, con onere a carico di chi li ha richiesti o disposti.

4. Il Comune, direttamente o a mezzo di terzi affidatari, può appaltare alle imprese che esercitano abitualmente l'attività funebre sul suo territorio, secondo il criterio della turnazione o previa sottoscrizione di una convenzione, i seguenti servizi:

- a) il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;
- b) il servizio obbligatorio di cui al comma 2.

5. Le condizioni di garanzia del servizio sono contenute nel contratto di servizio, ove questo sia svolto a mezzo di affidatari. Diversamente, nel caso di turnazione tra imprese esercenti l'attività funebre, in base alle condizioni indicate in apposita convenzione con i turnisti.

Art. 16. Diritti di istruttoria

Il rilascio delle autorizzazioni al trasporto di cadaveri, resti e ceneri, alla cremazione, alla dispersione e all'affidamento delle ceneri può essere soggetto alla corresponsione di un diritto di istruttoria il cui importo è stabilito dalla Giunta Comunale, salvo imposte di bollo e altre spese se ed in quanto dovute.

Art. 17. Obitorio, deposito di osservazione e camera mortuaria

1. In ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 12-13, 14 e 15 del DPR 285/90, la struttura obitoriale del Comune di Codigoro, che ospita le funzioni di obitorio con le celle refrigeranti, di deposito di osservazione e di camera ardente a richiesta, è individuato nei locali appositamente adibiti presso la Casa della Comunità AUSL o presso altri locali in ogni tempo individuati, mentre la Camera Mortuaria obbligatoria è allestita nel cimitero di Codigoro, ai sensi del combinato disposto dell'art. 64, comma 1 del DPR 285/1990 e dell'art. 5, comma 5 della LR 4/2006.

2. L'ammissione di salme nella struttura obitoriale è autorizzata dall'Autorità Giudiziaria, dall'Autorità Sanitaria o dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di

recupero e trasporto. E' inoltre consentita l'ammissione a richiesta dei familiari, nel rispetto della normativa regionale vigente.

3. l'obitorio è il luogo in cui:

- a) mantenere in osservazione e custodire una salma di persona in attesa di procedere a indagini autoptiche o al riconoscimento della salma;
- b) ricevere le salme delle persone decedute in luoghi pubblici o, su specifica richiesta dei familiari, di persone decedute in altri luoghi;

4. La gestione della struttura obitoriale è inibita ad operatori che svolgano attività funebre, come definita dall'articolo 21 e seguenti del presente regolamento, nonché a coloro che sfruttino tale posizione per procacciare in qualunque modo servizi funebri.

5. Salvo quanto disposto al comma 7, nella struttura obitoriale è vietata la permanenza di persone estranee al servizio ed anche dei familiari del defunto, tranne per le incombenze loro spettanti. E' consentito l'accesso a personale di imprese esercenti l'attività funebre per il tempo strettamente necessario all'esplicazione delle loro funzioni e nei limiti imposti dalle disposizioni dell'Autorità Pubblica.

6. E' vietata ogni attività di negoziazione degli affari inerenti l'espletamento dell'attività di onoranze funebri nei locali della struttura obitoriale e nella Camera Mortuaria ed è vietato altresì agli operatori di imprese funebri stazionare nell'area cortiliva e presso gli ingressi della stessa al fine di acquisire commesse di servizi di onoranze funebri.

7. Il deposito di osservazione è il luogo ove mantenere in osservazione una salma di persona deceduta per evidenziarne eventuali manifestazioni di vita. Nel deposito di osservazione, previ gli opportuni accorgimenti per evitare sconvenienti promiscuità, è possibile espletare le funzioni di camera ardente da parte di familiari, con condizioni, orario di fruizione e tariffe eventualmente regolamentati dal Comune.

8. In caso di morte presso strutture sanitarie di ricovero e cura, strutture socio-assistenziali, strutture sanitarie residenziali, salvo diversa richiesta dei familiari o di chi ne ha titolo, il periodo di osservazione è effettuato presso il servizio mortuario della struttura stessa ovvero presso servizio di struttura convenzionata.

9. Nei locali di osservazione, la sorveglianza può essere esercitata con la presenza di personale avente tale funzione o con ogni altra modalità o strumentazione idonea ad assicurare la funzione propria del locale. Deve comunque essere prevista la presenza di sistemi anti-intrusione.

10. Il mantenimento in osservazione di salme cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'Ausl.

11. I costi relativi ai tempi di permanenza delle salme depositate presso la struttura obitoriale di Codigoro possono essere addebitati al familiare che ne ha disposto o richiesto la permanenza, secondo tariffe determinate dal Comune. Per le salme decedute all'interno del Comune di Codigoro, per le quali è richiesta la custodia presso l'obitorio, può essere istituita una tariffa fissa giornaliera, a carico dei soggetti obbligati in solido, dovuta per la permanenza oltre un certo termine successivo all'arrivo. Per le salme defunte al di fuori del Comune di Codigoro e trasportate presso l'obitorio di Codigoro, in mancanza di una specifica convenzione con il Comune di decesso, è applicata una tariffa a copertura dei costi sostenuti per la gestione della struttura anche a valere dal primo giorno. Le tariffe sopra richiamate non sono dovute nel caso di depositi e trasferimenti di salme e relative protrazioni, su disposizione della Autorità o per cause di forza maggiore. Gli importi relativi alle tariffe fisse di cui sopra sono stabiliti dalla Giunta comunale.

12. Con decorrenza dal 1 gennaio di ogni anno, le tariffe massime stabilite dal Comune sono adeguate in base all'indice dei prezzi di consumo ISTAT - FOI.

13. I costi relativi ai tempi di permanenza delle ceneri e resti ossei depositate nella Camera Mortuaria cimiteriale in attesa di successiva disposizione da parte dei familiari sono addebitati all'ente di provenienza o al familiare di riferimento, secondo tariffe determinate dal Comune, in base ai costi da sostenere e ai tempi di permanenza.

TITOLO IV – ATTIVITÀ FUNEBRE E STRUTTURA PER IL COMMIATO

Capo I – Feretri

Art. 18. Deposizione nel feretro

1. Nessun cadavere può essere sepolto o cremato se non chiuso in una bara avente le caratteristiche stabilite dalla legislazione in materia.
2. La vestizione del cadavere e il suo collocamento nella bara sono effettuati a cura del personale autorizzato o anche dei familiari, o loro incaricati, sempre che non sussistano motivi ostativi, di natura igienico sanitaria o di tutela della salute pubblica previsti dalla normativa vigente, prescritti dal medico necroscopo.
3. Il cadavere deve essere collocato nel feretro rivestito con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o avvolto in lenzuola in modo dignitoso.

Art. 19. Verifica e chiusura feretri

1. La chiusura del feretro e la verifica delle caratteristiche possedute dallo stesso è fatta decorso il periodo di osservazione e prima del trasporto, a cura dell'addetto al trasporto funebre.
2. L'addetto al trasporto funebre, prima della partenza, ai sensi della normativa regionale vigente e dei provvedimenti attuativi, verifica:
 - a) che il cadavere da trasportare sia quello per il quale è in possesso della prescritta autorizzazione;
 - b) che siano osservate le norme prescritte per l'impiego dei feretri in relazione alla tipologia del trasporto e alla pratica funeraria scelta tra sepoltura o cremazione;
 - c) che il feretro sia chiuso e, se del caso, debitamente saldata la cassa di zinco.

Conseguentemente, appone al feretro un sigillo e sottoscrive apposita attestazione di garanzia della verifica effettuata, predisposta ai sensi di Legge.

3. Per i trasporti all'estero il certificato di cui all'articolo 29, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 10 settembre 1990 è sostituito dall'attestazione di garanzia fornita dall'addetto al trasporto, di cui ai commi che precedono, comprovante l'idoneità della cassa secondo quanto previsto dall'articolo 30 del DPR 10 settembre 1990, n. 285.

4. Per i trasporti per uno degli Stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, nonché per lo Stato della Città del Vaticano, la verifica di cui ai precedenti commi 2 e 3 è svolta dall'ASL secondo quanto stabilito dall'articolo 27 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

Art. 20. Piastrina di riconoscimento.

1. Sul piano esterno di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome del cadavere contenuto e le date di nascita e di morte.
2. Per il cadavere di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

Capo II – Attività funebre

Art. 21. Attività funebri congiunte

1. E' esercente l'attività funebre la ditta individuale, la società o altra impresa pubblica o privata che svolge congiuntamente i relativi servizi ai sensi della normativa regionale vigente, che abbia presentato la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) nei modi e coi contenuti stabiliti dalla stessa legge regionale n. 19/2004.

2. Ai sensi dell'articolo 43 della legge Emilia Romagna 12 febbraio 2010, n. 4, nonché del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno", e dell'art. 19 della L n.241/1990, la presentazione presso il Comune dove ha sede l'attività, della segnalazione certificata di inizio attività (Scia) per l'esercizio dell'attività funebre, consente l'esercizio immediato dell'attività, sempre che l'impresa possieda al momento della presentazione, e permangano successivamente, i presupposti e i requisiti previsti dalla normativa regionale vigente e dei suoi provvedimenti attuativi. Per chi è in possesso di autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività funebre, ogni riferimento alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) previsto dal presente regolamento si intende attribuito alla autorizzazione a suo tempo rilasciata dal Comune in cui ha sede legale l'esercizio.

3. L'esercente trasporti funebri dentro il territorio comunale, siano essi interamente svolti al suo interno o in partenza da esso o in arrivo, sia che si tratti di salma o di cadavere, deve essere in possesso della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) cui ai commi 1 e 2 e provare, se richiesto, la permanenza del possesso dei requisiti strutturali e formativi per tale attività.

4. Il conferimento di incarico o la negoziazione di affari inerenti all'attività funebre avviene nella sede principale, idonea alla loro trattazione, o in sedi secondarie, indicate nella segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o in integrazioni della stessa.

5. Il conferimento di incarico o la negoziazione di affari inerenti all'attività funebre sono vietate all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura pubbliche e private, obitori, depositi di osservazione, servizi mortuari sanitari e aree cimiteriali. Le infrazioni saranno punite secondo quanto previsto al successivo art. 27.

6. Sono funzioni amministrative del Comune che, per gli aspetti igienico sanitari, si può avvalere dell'Azienda Sanitaria, quelle concernenti:

- a) l'accettazione delle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) per l'esercizio dell'attività funebre, la verifica della permanenza dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, l'ordine e vigilanza nonché l'erogazione delle sanzioni sull'attività funebre;
- b) l'ordine e la vigilanza sul trasporto di salme, di cadaveri, di ceneri, di resti mortali e di ossa.

7. I soggetti che esercitano l'attività funebre espongono, nei locali in cui la stessa viene svolta, il prezziario di tutte le forniture e prestazioni rese. Il prezziario deve essere esibito a chiunque richieda un preventivo per lo svolgimento del servizio funebre.

Art. 22. Attività funebri disgiunte

1. Qualora le singole componenti della attività funebre di cui alla normativa regionale vigente siano svolte in forma disgiunta tra loro, permangono gli obblighi normativi propri di ciascuna attività.

2. Se viene svolto il solo commercio di casse mortuarie e di altri articoli funebri permangono gli obblighi in materia di commercio al minuto, in posto fisso, per i quali occorre la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

3. Se viene svolto il solo servizio di trasporto funebre di cui all'articolo 13, comma 4, lettera c) della legge regionale n. 19/2004 e relativi provvedimenti attuativi è necessaria la presentazione di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per tale tipologia di servizio. Nel caso di attività disgiunta, valgono i divieti e gli obblighi stabiliti dalla legge regionale n. 19/2004 e dai provvedimenti attuativi necessari per l'espletamento dell'esercizio di attività funebre.

Art. 23. Tutela e salvaguardia dei lavoratori – Formazione professionale

1. Fermo restando gli obblighi e le responsabilità poste dalla legge in capo dal datore di lavoro in materia di sicurezza ai sensi della Legge 81/2008 e s.m.i, il legale rappresentante dell'esercente l'attività funebre è tenuto a garantire il rispetto di tutte le incombenze e le procedure inerenti all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.

2. In particolare, direttamente o a mezzo di terzi in possesso delle necessarie competenze, dovrà procedere ad una accurata valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori e alla messa in atto di tutte le misure volte alla loro eliminazione, o alla loro riduzione secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia, avendo presente che i rischi più rilevanti sono quelli conseguenti alla movimentazione manuale dei carichi e quelli di natura biologica.

3. Il relativo documento di valutazione dei rischi dovrà evidenziare le misure organizzative necessarie per soddisfare i criteri di salvaguardia della salute e sicurezza dei lavoratori e le misure di prevenzione e di protezione, con particolare riferimento almeno a numero di operatori, attrezzature, procedure. Esso è sempre mantenuto aggiornato e tenuto a disposizione degli organi preposti al controllo.

4. Il legale rappresentante dell'impresa esercente l'attività funebre ha l'obbligo di informare e formare i lavoratori sui rischi presenti nell'impresa e sulle modalità per prevenirli.

Art. 24. Dotazione organica, dei mezzi e delle rimesse

1. I mezzi funebri destinati al trasporto delle salme e dei cadaveri su strada e le relative rimesse devono ottemperare agli obblighi previsti dagli articoli 20 e 21 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285 e dalla Delibera di Giunta regionale del 07/02/2005 n. 156.

2. Gli esercenti l'attività funebre devono garantire, anche mediante documentata dichiarazione al Comune in cui hanno la sede legale, e/o eventuali altri locali, adibiti a deposito, magazzino, ufficio, rimessa, ecc., la disponibilità continuativa di mezzi, risorse e organizzazione almeno pari a quelli minimi stabiliti dall'articolo 13, comma 4, lettera b) della legge regionale n. 19/2004 e relativi provvedimenti attuativi.

3. La dotazione di mezzi deve essere tale da consentire di adibire ad ogni servizio di trasporto funebre un carro funebre i necessari e adeguati strumenti per facilitare e rendere decorosi il carico e lo scarico delle salme o dei feretri.

4. La dotazione di personale deve essere tale da garantire per ciascun servizio la presenza del personale necessario e professionalmente adeguato per eseguire tutte le operazioni in condizioni di decoro e sicurezza, in numero da definirsi tramite documento della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e sue successive integrazioni e modifiche. Salvo diversa indicazione del piano di sicurezza la dotazione minima di personale in ciascun servizio funebre è quella stabilita dalla normativa vigente.

5. Chi esercita l'attività funebre, deve dotare i propri incaricati, durante le negoziazioni e lo svolgimento dei funerali, di un tesserino nominativo di identificazione con fotografia. Il tesserino dovrà contenere altresì la denominazione della ditta alla quale l'incaricato appartiene.

6. Chi esercita l'attività funebre, dovrà garantire, per il proprio personale impiegato, l'applicazione delle norme contrattuali, previdenziali ed assicurative previste dalla normativa di riferimento.

7. La consegna al Comune della documentazione prevista nel presente articolo è contestuale alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 21.

8. Per svolgere trasporti funebri in arrivo nel territorio del Comune è necessario e sufficiente la esibizione a chi è deputato a vigilanza e controllo dell'originale o della fotocopia, a seconda dei casi, di:

- a) autorizzazione o segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per l'esercizio di attività funebre o trasporto funebre in un qualunque Paese europeo, purché dichiarare la disponibilità continuativa di mezzi, risorse e organizzazione almeno pari a quelli minimi stabiliti dall'articolo 13, comma 4, lettera b) della legge regionale n. 19/2004 e relativi provvedimenti attuativi;
- b) autorizzazione o segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ex articolo 115 del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza congiuntamente a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per attività al commercio non alimentare, in posto fisso, rilasciate da Comune italiano in cui ha sede l'incaricato del trasporto funebre, e di dichiarazione del legale rappresentante di disponibilità continuativa di mezzi, risorse e organizzazione almeno pari a quelli minimi stabiliti dall'articolo 13, comma 4, lettera b) della legge regionale n. 19/2004 e relativi provvedimenti attuativi.

Art. 25. Orari e modalità di apertura di sede per l'attività funebre

1. Gli orari di apertura delle sedi idonee alla trattazione degli affari sono liberi e sono stabiliti dal responsabile della conduzione dell'attività funebre.

2. Apposita indicazione degli orari di apertura è esposta all'ingresso della sede. E' consentita l'apertura della sede in orari ulteriori, per l'effettuazione di prestazioni di servizio a richiedenti in occasione di funerale.

Art. 26. Tutela del dolente e della concorrenza

1. A chi svolge attività funebre o di trasporto funebre è fatto divieto di:

- a) gestire servizi mortuari sanitari all'interno di strutture sanitarie o socio-sanitarie, depositi di osservazione, obitori;
- b) gestire cimiteri o crematori. Laddove gestisse cimiteri o crematori è d'obbligo la separazione societaria come stabilita dalla L. 10/10/1990, n. 287. All'esercente il solo servizio di trasporto funebre svolto in qualità di affidatario di servizio pubblico non si applicano le incompatibilità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 5 della legge regionale n. 19/2004, per effetto del comma 11 dell'articolo 10 della stessa legge.

2. È vietato lo svolgimento dell'attività funebre negli obitori, depositi di osservazione o all'interno di strutture sanitarie pubbliche o private di ricovero e cura o di strutture sociosanitarie e socio-assistenziali, nei servizi mortuari sanitari, nelle aree cimiteriali.

3. In particolare è vietata l'intermediazione nell'esercizio dell'attività funebre, ai sensi dell'art. 13, comma 5 della L.R. 19/2004. L'attività funebre di tipo commerciale deve essere tassativamente svolta al di fuori delle strutture sanitarie pubbliche o private, ivi comprese le

sale di osservazione, le sale d'aspetto e le aree limitrofe agli obitori. Non è consentito ad intermediari o ad altri soggetti diversi dall'impresa autorizzata, organizzare o svolgere attività di onoranze funebri. E' esclusa la legittimità di rapporti di mediazione o di mandato per favorire l'incontro fra la domanda o l'offerta. In caso di inosservanza saranno applicate le sanzioni previste all'art. 27.

4. Il Comune vigila e controlla chi svolge attività funebre sul proprio territorio, in particolare per quanto concerne i divieti concernenti il procacciamento di funerali di cui al comma 6 dell'articolo 13 della legge regionale n. 19/2004, applicando la sospensione di cui all'art. 27 o, se del caso, il divieto di prosecuzione dell'attività.

5. È vietata qualsiasi forma di comunicazione alla clientela, da parte delle aziende esercenti l'attività funebre, volta a ingenerare la convinzione che il cliente si stia rivolgendo ad un servizio pubblico o che tale attività sia svolta dal Comune, da altro ente pubblico o da soggetto ad esso in qualche modo collegato. In particolare, sono vietate le insegne e i messaggi aziendali che evidenziano in modo preponderante le eventuali autorizzazioni comunali o insegne araldiche o acronimi riconducibili, anche storicamente, al Comune. Le insegne e le comunicazioni aziendali devono avere una grafica idonea alla corretta individuazione della ragione sociale dell'azienda esercente l'attività funebre da parte della clientela, fatte salve le indicazioni di cui al presente punto 5.

6. Possono essere effettuati dagli organi di vigilanza preposti controlli a campione sui trasporti di cadavere e di salma, nonché nelle sedi di esercizio dell'attività funebre verificando la sussistenza dei requisiti di cui al presente regolamento dettando, se del caso, opportune prescrizioni, irrogando, se necessario, le sanzioni previste all'art. 103 del presente regolamento o le sospensioni dell'attività di cui all'art. 27.

Art. 27. Provvedimenti sospensivi dell'attività funebre

1. Il Comune può determinare la sospensione dell'attività funebre, svolta in forma congiunta o disgiunta con altre attività consentite, per un periodo minimo da 5 giorni ad un massimo di 30 giorni ove si rilevino le situazioni seguenti:

- a) inosservanza del divieto di conferimento di incarico o negoziazione di affari inerenti all'attività funebre all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura pubbliche e private, obitori, depositi di osservazione, servizi mortuari sanitari e aree cimiteriali;
- b) inosservanza del divieto di intermediazione nell'esercizio dell'attività funebre, rapporti di mediazione o di mandato per favorire l'incontro fra la domanda o l'offerta, di procacciamento di funerali;
- c) inosservanza del divieto di proporre direttamente o indirettamente offerte, promesse, doni o vantaggi di qualsiasi genere per ottenere informazioni tese a consentire il procacciamento di uno o più funerali o indicazioni per l'attribuzione di uno o più funerali;
- d) violazioni rappresentanti abuso di titolo autorizzatorio di cui all'art. 115 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18/06/1931 n. 773;
- e) ogni altra fattispecie prevista dalla normativa vigente, legislativa o regolamentare, in cui è disposta la sospensione dell'attività.

2. Nei casi previsti al precedente comma, laddove rilevassero situazioni di particolare gravità o di reiterazione della violazione, fatto comunque salvo quanto previsto al successivo comma 3, il Comune potrà disporre la revoca dell'autorizzazione.

3. Nel caso non sussistano o vengano a mancare uno o più requisiti o condizioni o non vengano in ogni caso soddisfatti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente legislativa o

regolamentazione per lo svolgimento dell'attività funebre, il Comune diffida il soggetto autorizzato a provvedere alla regolarizzazione o a presentare eventuali giustificazioni o controdeduzioni entro un congruo termine. Il Comune, qualora non ritenga sufficienti le giustificazioni addotte o nel caso in cui sia trascorso inutilmente il termine stabilito o non si sia provveduto in tutto o in parte alle regolarizzazioni richieste, ordina la sospensione dell'attività fino a quando non siano rimosse le cause che hanno determinato il provvedimento. La riapertura è appositamente autorizzata. In casi di gravi o ripetute infrazioni delle fattispecie previste nella prima parte del presente comma, il Comune può disporre la revoca dell'autorizzazione stessa.

4. Il Comune di Codigoro procede in ogni caso al controllo periodico e a campione della sussistenza dei requisiti posseduti dalle imprese funebri in modo da verificare il mantenimento dei requisiti nel tempo.

5. E' fatta salva l'applicazione delle eventuali sanzioni penali e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal regolamento nei casi previsti dalla normativa vigente.

Capo III – Trasporto funebre

Art. 28. Definizione ed effettuazione del trasporto funebre

1. Per trasporto funebre si intende il trasporto dei cadaveri e dei resti mortali fuori da un cimitero. Esso deve essere effettuato in modo da garantire il decoro del servizio e nelle forme consentite dal presente regolamento.

2. Il trasferimento di salma all'interno della struttura dove è avvenuto il decesso non rientra nella nozione di trasporto funebre. Il trasferimento viene effettuato unicamente da personale che a nessun titolo può essere collegato ad un esercente l'attività funebre in forma congiunta o disgiunta, ivi compreso anche il solo trasporto funebre.

3. Il trasporto interno ai cimiteri è considerato trasferimento interno dei cadaveri e dei resti mortali ed ossei e può essere eseguito dal Gestore del cimitero, laddove dotato di mezzi idonei.

4. Chiunque effettui il trasporto funebre deve essere ritenuto un incaricato di pubblico servizio, limitatamente allo svolgimento dell'attività medesima.

5. Il trasporto funebre è disciplinato dal Capo IV del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10/9/1990, n. 285 per l'arrivo o la partenza dal territorio regionale; nell'ambito della Emilia-Romagna è disciplinato dall'articolo 10 della legge regionale n. 19/2004 e dai provvedimenti attuativi e, nell'ambito comunale, dal presente regolamento.

6. Nel territorio del comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'articolo 20 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

7. Il trasporto esterno al cimitero di seppellimento dei resti mortali, può essere effettuato da:

- a) soggetti esercenti l'attività funebre di cui al comma 1 dell'articolo 21 del presente regolamento;
- b) soggetti esercenti il trasporto funebre di cui all'articolo 13 comma 4, lettera c) della legge regionale n. 19/2004.

8. Il trasporto di resti mortali o ossei da un cimitero all'altro dello stesso comune ai fini della sepoltura o della cremazione, salvo specifica richiesta da parte dei familiari aventi titolo, può essere eseguito a cura del Gestore dei cimiteri, laddove dotato di mezzi idonei, secondo quanto stabilito dalla legge n. 182/2025.

9. I trasporti esterni al cimitero di resti mortali, sono eseguiti con mezzo che abbia le medesime caratteristiche dei mezzi funebri. Sullo stesso mezzo possono essere caricati uno o più resti mortali di diversi defunti, a seconda se sia in presenza o meno di parti molli, nei modi di cui al paragrafo resti mortali del provvedimento 6 ottobre 2004, n. 13871, attuativo della legge regionale n. 19/2004.

10. I trasporti di cassette di ossa e di urne cinerarie possono essere eseguiti direttamente anche da singoli familiari aventi titolo o loro incaricati.

11. Il medico necroscopo è tenuto a segnalare tempestivamente a chi effettua il trasporto funebre, nonché al Gestore del cimitero o del crematorio di destinazione la sussistenza di situazioni di rischio infettivo o radioattivo che necessitino di particolari precauzioni da parte degli interessati alla movimentazione.

Art. 29. Modalità del trasporto e percorso, riti religiosi o civili, vigilanza

1. Compete al Sindaco, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'articolo 27 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18/6/1931, n. 773, disciplinare le modalità di esecuzione delle attività inerenti il trasporto funebre, con particolare riguardo a:

- a) orari di svolgimento dei trasporti funebri;
- b) orari di arrivo ai cimiteri, tenuto conto del contratto di servizio col Gestore;
- c) giorni di sospensione del trasporto funebre;
- d) viabilità da osservare da parte dei veicoli interessati ai trasporti funebri;
- e) termini ordinari per la veglia funebre e di permanenza del cadavere nelle strutture per il commiato;
- f) luoghi per la sosta di mezzi funebri in transito;
- g) criteri di sosta presso luoghi di culto ed onoranza funebre in genere, sentiti i ministri di culto interessati.

2. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Comune.

3. I ministri di culto interessati o, nel caso di funerali civili i cerimonieri, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali, impartite dal Comune.

4. Il feretro può sostare in chiesa o nel luogo di onoranze, comunque denominato, per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa o civile.

5. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei vigili del fuoco, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

6. Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, l'impresa funebre incaricata prenderà accordi con il Comando di Polizia locale per gli opportuni provvedimenti in materia di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

7. L'Amministrazione comunale esercita il controllo sui servizi di trasporto funebre da chiunque effettuati nell'ambito del territorio comunale e precipuamente in relazione all'osservanza del presente regolamento e alle altre disposizioni vigenti in materia. Le violazioni sono sanzionate ai sensi degli art. 27 e 103 del presente regolamento.

8. Qualora gli addetti ai controlli o altre autorità preposte rilevino violazioni alle disposizioni del presente regolamento, di altri regolamenti o leggi, oltre all'applicazione delle sanzioni previste

dalla normativa vigente, il Comune potrà, ove necessario, sospendere il rilascio dell'autorizzazione al singolo trasporto funebre, o lo stesso trasporto funebre in corso, segnalando immediatamente a chi di dovere le irregolarità accertate.

Art. 30. Definizione ed effettuazione del trasporto di salma

1. Costituisce trasporto di salma il suo trasferimento dal luogo di decesso o di rinvenimento al deposito di osservazione, al luogo di onoranze, all'obitorio, alle sale anatomiche, alla struttura per il commiato, alla abitazione del defunto, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario, nel rispetto dell'articolo 17 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285 e dell'art. 10 L.R. 19/2004 e successive integrazioni. Nella nozione sono compresi il collocamento della salma in un contenitore impermeabile non sigillato, il prelievo di quest'ultimo, il trasferimento e la consegna al personale incaricato della struttura di destinazione o al familiare nell'abitazione.

2. Il trasporto di salma deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con un mezzo funebre avente le caratteristiche previste dall'articolo 20 del D.P.R. 285/90 ed in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

3. Il trasporto di salma deve essere eseguito con personale adeguato. L'adeguatezza è relativa a:

- a) conoscenza delle norme da applicarsi;
- b) presenza numerica sufficiente sia per la tipologia e la qualità del servizio, sia per garantire il rispetto della normativa in materia di tutela e sicurezza dei lavoratori.

4. Tra il personale impiegato viene identificato dall'esercente, in forma generalizzata o per singolo trasporto, un addetto al trasporto, che è persona fisica la quale, in veste di incaricato di pubblico servizio, è tenuta a verificare preventivamente alla partenza, ed osservare durante il tragitto, il rispetto delle norme previste dalla normativa vigente e dal presente regolamento.

5. Il luogo di partenza del trasporto è qualunque luogo dove si trova una salma per la quale sia consentito il trasferimento.

6. È vietato il trasporto di salma se sussistono impedimenti di natura giudiziaria o sussistano problemi per la salute pubblica, nei quali dispone il nulla osta rispettivamente l'Autorità giudiziaria o sanitaria.

7. I luoghi di possibile trasferimento di salma sono:

- a) depositi di osservazione, obitori comunali, aventi le caratteristiche di cui agli articoli 12 e seguenti del D.P.R. 285/90;
- b) servizio mortuario di strutture sanitarie pubbliche o private accreditate, sale anatomiche;
- c) strutture per il commiato attrezzate e autorizzate anche per la custodia, osservazione ed esposizione delle salme, purché all'interno del territorio della Regione Emilia-Romagna, fatti salvi i casi di trasporto di salma fuori regione nei casi consentiti dalla legge;
- d) luogo prescelto per le onoranze o per la camera ardente, ivi compresa l'abitazione privata del defunto, purché all'interno del territorio della Regione Emilia-Romagna, fatti salvi i casi di trasporto di salma fuori Regione nei casi consentiti dalla legge.

8. L'addetto al trasporto verifica:

- a) l'identità della salma con le generalità contenute nella attestazione medica in suo possesso;
- b) il confezionamento della salma all'interno del contenitore flessibile, apribile;
- c) l'accettazione preventiva da parte della struttura ricevente.

Art. 31. Flusso informativo per trasporto di salma

1. Fatti salvi i casi di trasporto di salma obbligatori, disposti dall'autorità giudiziaria o sanitaria, l'addetto al trasporto di una salma all'interno del territorio regionale deve darne comunicazione preventiva alla sua effettuazione consegnando copia analogica o digitale della certificazione medica di cui al comma 2 dell'articolo 10 della Legge Regionale n. 19/2004, compilata e sottoscritta dal medico, integrata dai dati identificativi dell'esercente che esegue il trasporto di salma, cognome e nome dell'addetto al trasporto, targa del mezzo funebre con cui si esegue il trasporto:

- a) al Comune di partenza;
- b) al Servizio Medicina Legale competente per territorio del Comune di partenza;
- c) al Responsabile struttura ricevente, se diversa dall'abitazione privata.

In alternativa alla trasmissione della copia degli originali è consentito l'invio delle informazioni minimali in essi contenute, specificate al successivo comma 2, per via telematica.

2. Le informazioni minimali che rendono possibili i compiti di vigilanza da parte di Azienda Sanitaria e Comune sono le seguenti:

- a) cognome e nome del defunto;
- b) data e ora di decesso, data e ora di rilascio della certificazione medica di cui al comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale n. 19/2004;
- c) cognome e nome del medico intervenuto che ha sottoscritto l'attestazione;
- d) indirizzo completo del luogo di partenza e del luogo di destinazione;
- e) dati identificativi dell'esercente che esegue il trasporto di salma;
- f) cognome e nome dell'addetto al trasporto;
- g) targa del mezzo funebre con cui si esegue il trasporto.

3. L'addetto al trasporto deve consegnare al personale della struttura ricevente l'originale del modulo di cui al comma 1. Il personale della struttura ricevente firmerà per accettazione il documento, controfirmato dall'addetto al trasporto, riportando l'ora di arrivo e il giorno, se diverso. In caso di abitazione privata la firma per ricevuta è del familiare. L'originale del modulo di cui al comma 1 sarà poi fatto pervenire al Servizio competente.

4. Il responsabile della struttura ricevente o suo delegato trasmette tempestivamente le informazioni relative all'arrivo della salma al Comune di partenza e di arrivo. La trasmissione può avvenire mediante comunicazione digitale o analogica.

5. Le documentazioni in originale vanno consegnate al Comune di decesso ai fini del prosieguo degli ulteriori adempimenti.

Art. 32. Definizione ed effettuazione del trasporto di cadavere

1. Costituisce trasporto di cadavere il suo trasferimento all'interno di una bara dal luogo di partenza al luogo di destinazione, quali a titolo esemplificativo il cimitero, il crematorio, il luogo di onoranze, o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario e professionalmente formato. Nella nozione di trasporto di cadavere sono altresì compresi la sua raccolta ed il collocamento nella bara, il prelievo del feretro ed il trasferimento, la consegna al personale incaricato delle operazioni cimiteriali o della cremazione. In merito al trasporto di feretri destinati alla cremazione si rimanda a quanto previsto dall'art. 36 della Legge n. 182/2025.

2. In deroga al criterio generale di cui al comma 1, qualora l'accertamento di morte venga effettuato con l'esecuzione del tanatogramma, il cadavere può essere trasportato, previa autorizzazione del Comune, verso il luogo prescelto per le onoranze ovvero per l'allestimento della camera ardente - abitazione privata, struttura per il commiato, camera mortuaria – per essere ivi esposto, purché il trasporto venga effettuato con contenitore impermeabile non sigillato per una distanza non superiore ai 300 km, pur sempre entro il territorio della regione Emilia-Romagna e sia portato a termine entro le 24 ore dal decesso. Il termine temporale delle 24 ore può essere derogato in caso di prelievo di organi a scopo di trapianto e nei casi di autopsia per riscontro diagnostico o disposta dall'Autorità Giudiziaria.

3. Nei casi di cui al comma precedente, qualora a causa degli orari di chiusura del competente ufficio di Polizia Mortuaria, non sia possibile ottenere preventivamente la prescritta autorizzazione, l'impresa incaricata provvederà a trasmettere, prima dell'inizio del trasporto apposita dichiarazione di conformità del trasporto alle regole e garanzie poste dalla normativa regionale.

4. Il trasporto di cadavere è consentito da parte di chi professionalmente svolge questa attività, purché incaricato per iscritto da familiare del defunto, avente titolo, da intendersi, in ordine di disponibilità: il coniuge, l'unito civilmente o il convivente, in difetto di questi, gli ascendenti o discendenti di primo grado, poi gli altri parenti di grado inferiore e infine gli affini.

5. È vietato il trasporto di cadavere se sussistono impedimenti di natura giudiziaria o problemi per la salute pubblica; in tali casi, rilascia il nulla osta rispettivamente l'Autorità giudiziaria o sanitaria.

6. A richiesta dell'avente titolo il feretro può essere trasportato, con o senza una sosta intermedia, dal luogo di partenza ad un qualunque luogo di destinazione, dentro o fuori del Comune, sulla base della autorizzazione al trasporto rilasciata secondo la normativa vigente.

7. Il trasporto deve essere eseguito con un mezzo funebre avente le caratteristiche previste dall'articolo 20 del D.P.R. 285/90 e con personale adeguato. L'adeguatezza è relativa a:

a) conoscenza delle norme da applicarsi;

b) presenza numerica sufficiente sia per la tipologia e la qualità del servizio, sia per garantire il rispetto della normativa in materia di tutela e sicurezza dei lavoratori.

Tra il personale impiegato viene identificato dall'impresa, in forma generalizzata o per singolo trasporto, un addetto al trasporto, che è persona fisica la quale, in veste di incaricato di pubblico servizio, è tenuta a verificare preventivamente alla partenza, ed osservare durante il tragitto il rispetto delle norme previste dalla normativa vigente e dal presente regolamento.

Art. 33. Flusso informativo per trasporto di cadavere

1. Il trasporto di cadavere è subordinato al possesso delle autorizzazioni occorrenti, previste dal Capo IV del D.P.R. 285/90 per il trasporto funebre, integrato dell'autorizzazione alla inumazione, tumulazione, cremazione in relazione alla pratica funebre prescelta.

2. L'autorizzazione al trasporto sia nel territorio nazionale che all'estero è rilasciata dal competente ufficio del Comune di decesso.

3. Il Comune di Codigoro avvisa quello di destinazione della partenza del feretro e dell'autorizzazione rilasciata.

4. Ove necessiti una sosta in altro Comune, per rendere speciali onoranze, tale Comune dovrà essere parimenti informato.

5. In caso di trasporto al cimitero vale quanto stabilito dall'articolo 23 del D.P.R. 285/90. Il personale cimiteriale verifica la regolarità delle autorizzazioni consegnate unitamente al feretro, e

si accerta che il sigillo sul feretro non sia stato manomesso. Ove rilevasse difformità o violazioni al presente regolamento e alle norme vigenti è tenuto a darne comunicazione ai competenti servizi comunali.

6. Le autorizzazioni al trasporto rilasciate dai Comuni di partenza e trasmesse al Comune di Codigoro, quale comune di destinazione vanno inoltrate al gestore dei cimiteri.

Art. 34. Mezzi da utilizzare nel trasporto funebre e rimesse

1. L'autofunebre utilizzata per il trasporto deve essere conforme alle norme del Codice della Strada e riconosciuta idonea dall'Ispettorato della Motorizzazione Civile.

2. L'autofunebre deve essere conforme alle norme di Polizia Mortuaria e segnatamente a quanto stabilito dall'articolo 20 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

3. All'interno dell'autofunebre deve essere conservata copia dell'attestato di idoneità, da esibire a chi, titolato al controllo, ne fa richiesta.

4. Le rimesse delle autofurgone devono essere ubicate in zone individuate con provvedimento del Comune e devono essere attrezzate anche per i servizi di pulizia e di sanificazione.

5. L'idoneità sanitaria della rimessa e delle relative attrezzature necessarie alla sanificazione è accertata dal competente servizio dell'Azienda Sanitaria, salva la competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e del servizio antincendio.

6. Di norma i trasporti di feretro vengono eseguiti con l'uso di auto funebri, che devono essere tenute a disposizione fino all'arrivo ai cimiteri.

7. In casi eccezionali, autorizzati dal Comune, per motivi cerimoniali o di particolarità delle esequie, il trasporto del feretro può essere effettuato a spalla, senza l'uso del mezzo funebre. In tale caso è comunque necessaria la presenza del numero di operatori funebri occorrenti per assicurare il trasporto manuale.

8. In caso di speciali onoranze è consentito l'uso, come mezzo funebre, di mezzo militare, autoscala dei Corpo dei Vigili del fuoco, affusto di cannone, o similari, previa autorizzazione da concedere di volta in volta da parte del Comune.

Art. 35. Precauzioni igienico sanitarie per la contaminazione ambientale e da sostanze radioattive

1. Ogni operatore che proceda a vestizione, deposizione o qualsiasi trattamento su salma o cadavere deve adottare tutte le precauzioni stabilite con il documento per la sicurezza.

2. Ove il defunto sia portatore di radioattività, sono da applicare le precauzioni stabilite caso per caso dalla Azienda Sanitaria.

Art. 36. Trasporto di urne cinerarie e di cassette di resti ossei

1. Il trasporto di urne cinerarie e di cassette di ossa umane può essere svolto da qualunque soggetto pubblico o privato, previa autorizzazione di cui all'articolo 24 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

2. Nel trasporto di cassette di ossa umane vi è l'obbligo di consegna al destinatario, secondo quanto riportato nell'autorizzazione al trasporto.

3. Nel caso di trasporto di urna vi è l'obbligo di consegna al destinatario, secondo quanto riportato nell'autorizzazione al trasporto, salvo il caso della dispersione delle ceneri.

4. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme o cadaveri, non si applicano al trasporto di ceneri e di ossa umane.
5. Le ossa umane devono essere raccolte in una cassetta avente le caratteristiche previste dalla vigente normativa e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
6. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, aventi le caratteristiche di cui al successivo articolo 64 .

Art. 37. Trasporti all'estero o dall'estero

Il trasporto di feretri per e da altro Stato è regolamentato dagli art. 27, 28 e 29 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285 e dal comma 9 dell'art. 10 della legge regionale n. 19/2004 n. 19/2004.

Capo IV – Strutture per il commiato

Art. 38. Struttura per il commiato

1. Per struttura per il commiato si intende una struttura, realizzata da soggetti pubblici o privati, fruibile da chiunque ne faccia richiesta e senza discriminazioni di alcun tipo in ordine all'accesso, nell'ambito della quale, su istanza del familiare del defunto, possono tenersi riti per il commiato e, se appositamente attrezzata, svolgersi la custodia e l'esposizione delle salme.
2. La struttura per il commiato può essere di due tipi:
 - a) per il solo svolgimento di riti di commiato in presenza di feretro;
 - b) per lo svolgimento di riti di commiato in presenza di feretro, nonché custodia ed esposizione delle salme.
3. Le strutture per il commiato in cui sono possibili le attività di cui la comma 2 lettera b) devono essere in possesso delle caratteristiche igienico-sanitarie previste dalle norme statali e regionali per i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate. Non sono obbligatorie tali caratteristiche igienico sanitarie nel caso l'esposizione si effettui a bara chiusa e quindi nel caso di cui al comma 2, lettera a).
4. Il Comune può autorizzare la costruzione e la gestione di strutture del commiato in qualunque luogo del suo territorio compatibile con la destinazione d'uso, in relazione a quanto stabilito negli strumenti urbanistici vigenti, oltre che all'interno di un cimitero o nella zona di rispetto, se si tratta di servizio cimiteriale.
5. È vietato realizzare e gestire strutture per il commiato all'interno del perimetro di strutture sanitarie pubbliche o private, strutture sociosanitarie o socio-assistenziali o nelle loro immediate vicinanze, intendendosi per tali una zona di 50 metri dal loro perimetro. Nel raggio di 50 metri dai confini di una struttura per il commiato è vietato costruire e gestire nuove strutture obitoriali, strutture sanitarie pubbliche o private, strutture socio-sanitarie o socio-assistenziali.
6. Il Comune, con l'autorizzazione a costruire e gestire strutture per il commiato, individua i requisiti cui deve soddisfare la struttura e la gestione della stessa in ottemperanza a quanto previsto ai commi precedenti, nonché gli obblighi di pubblicità delle tariffe, che sono analoghi a quelli stabiliti per l'attività funebre quanto ad esibizione e deposito.
7. L'ammissione nella struttura per il commiato è consentita dal responsabile della gestione o, in mancanza da suo delegato, sulla scorta della attestazione medica di cui al comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale n. 19/2004 e specifica richiesta di ammissione di familiari aventi titolo

del defunto ai sensi del comma 2 dell'articolo 6 del presente regolamento. Il responsabile della struttura per il commiato è tenuto ad accogliere le salme per il numero di posti a disposizione, anche se trasportate da esercenti l'attività funebre concorrenti, fatti salvi casi di forza maggiore o comunque in cui la negazione all'accoglimento derivi da comprovate motivazioni.

8. Le tariffe per lo svolgimento del servizio di ricezione salma, permanenza nella struttura per il commiato, sono applicate in modo indifferenziato per tutti coloro che si rivolgono alla struttura ricevente.

9. La sorveglianza delle salme e dei cadaveri, in caso di custodia e osservazione della salma, può essere esercitata con apposite strumentazioni oppure con la presenza di personale con tale funzione o con ogni altra modalità idonea ad assicurare la funzione propria del locale. La struttura per il commiato deve essere dotata di un adeguato sistema antiintrusione.

10. Il Comune vigila e controlla il funzionamento delle sale del commiato, avvalendosi, se del caso, dell'Azienda Sanitaria per gli aspetti igienico-sanitari.

11. Le sale del commiato sono autorizzabili nelle zone del territorio comunale nelle quali lo strumento urbanistico vigente ammette specificamente la loro presenza o la presenza di attrezzature e spazi collettivi riguardanti il culto; al di fuori di tali previsioni urbanistiche esse sono autorizzabili e realizzabili previa valutazione dell'interesse pubblico operata dal Consiglio comunale attraverso la procedura per il rilascio di permesso in deroga alle destinazioni d'uso ammissibili, ex art. 20, LR 15/2013.

Capo V – Trattamenti del cadavere

Art. 39. Imbalsamazione e tanatocosmesi

1. L'imbalsamazione è trattamento conservativo da svolgersi nei luoghi, dai soggetti, con le modalità e le autorizzazioni specificate dall'articolo 46 e 47 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

2. È permessa la tanatocosmesi (per es. lavaggio, rasatura, etc.) da svolgere senza autorizzazione.

Art. 40. Riscontro diagnostico ed autopsia

Al riscontro diagnostico ed alla autopsia si applicano gli articoli 37, 38 e 39 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

Art. 41. Cadaveri a disposizione della scienza e prelievi di parti di cadavere

Per i prelievi di parti di cadavere e nel caso di cadaveri a disposizione della scienza, si applicano gli articoli da 40 a 44 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

TITOLO V – ATTIVITÀ CIMITERIALE

Capo I – Cimiteri

Art. 42. Elenco cimiteri

1. Ai sensi dell'articolo 337 del T.U. Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27/7/1934, n. 1265, il Comune, in proprio o tramite un soggetto gestore del servizio, provvede al servizio di seppellimento nei seguenti cimiteri:

- a) Cimitero di Codigoro;
- b) Cimitero di Mezzogoro;
- c) Cimitero di Pomposa;
- d) Cimitero di Pontelagorino.

2. L'impianto e l'esercizio di nuovi cimiteri particolari sono vietati, comportando le violazioni dell'articolo 340 o dell'articolo 358, comma 2 del T.U. Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27/7/1934, n. 1265.

3. Alle tumulazioni privilegiate fuori dei cimiteri si applica quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale n. 19/2004, ovvero provvede alla relativa autorizzazione il Comune, sentita l'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.

4. Alle tumulazioni in cappelle private fuori del cimitero di cui all'articolo 340 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, si applicano le norme di cui al Capo XXI del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 43. Divieti, compiti, ordine e custodia

1. È vietato il seppellimento dei cadaveri, sia mediante inumazione che tumulazione, in luogo diverso dal cimitero, salvo quanto stabilito dai commi 3 e 4 dell'articolo 41.

2. L'ordine e la custodia dei cimiteri nonché sulle cappelle private familiari e sulle tumulazioni privilegiate, spettano al Sindaco, che le esercita avvalendosi degli uffici e servizi del Comune, del Gestore del servizio e, per gli aspetti igienico sanitari previsti dalla legge, dell'Azienda Sanitaria competente per territorio.

3. Competono esclusivamente al Comune o al Gestore a cui le abbia affidate, le operazioni cimiteriali, le registrazioni ad essi connesse, la illuminazione elettrica votiva, le concessioni cimiteriali e i servizi propri del cimitero.

4. Le operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, cremazione e di traslazione di cadaveri, di resti mortali, di ceneri, di ossa, di nati morti, di prodotti abortivi e feti, di resti anatomici, devono essere svolte dal personale del Comune o del Gestore del cimitero o, se del caso, del crematorio, o da loro incaricati.

5. Le eventuali opere murarie connesse alle operazioni sopraindicate potranno essere effettuate dal gestore o da altro soggetto terzo scelto dal concessionario o avente titolo sul manufatto. In tale ultimo caso, il concessionario o avente titolo è responsabile di eventuali danni a persone o cose, ai sensi di quanto previsto dall'art. 83 del presente regolamento.

6. Il Comune e/o il Gestore del servizio cimiteriale provvede ad individuare in ogni caso le prescrizioni tecniche relative alle opere murarie a cui il concessionario o avente titolo deve attenersi. Dette prescrizioni vengono rese note dal Comune e/o dal Gestore con le modalità ritenute più idonee.

Art. 44. Servizio di custodia dei cimiteri

Il servizio di custodia presso i cimiteri è assolto dal Comune e/o dal soggetto gestore del servizio e ricomprende le attività di accoglimento dei feretri nei cimiteri, di verifica del collocamento nella sepoltura cui sono destinati, di registrazioni amministrative conseguenti alle sepolture di qualsiasi tipo, alle esumazioni ed estumulazioni, di regolazione degli accessi dei cimiteri e di vigilanza dell'osservanza del presente regolamento.

Art. 45. Aree e spazi destinati

1. All'interno dei cimiteri e ferma la materiale disponibilità degli spazi di riferimento possono essere presenti aree destinate al seppellimento di cadaveri e resti mortali ed alla conservazione di ossa di persone appartenenti a vari orientamenti religiosi e non.
2. Gli oneri per la realizzazione e la manutenzione delle aree di cui al punto 1 del presente articolo, vengono stabiliti dalla Giunta Comunale e sono a carico dei richiedenti di tali spazi.
3. In via eccezionale, altre aree possono essere istituite per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate in via generale dal Piano Cimiteriale.

Art. 46. Reparti speciali nei cimiteri - Caduti per eventi bellici

Nei cimiteri ove si trovino sepolture di caduti per eventi bellici, la decorosa manutenzione e custodia compete al Comune, che può provvedere a delegarla al soggetto gestore.

Art. 47. Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

1. Nei cimiteri del Comune, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevuti e seppelliti i cadaveri, i resti mortali, le ceneri e le ossa di persone decedute nel territorio del Comune medesimo o che, ovunque decedute, avevano, al momento della morte, la propria residenza nel Comune.
2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevuti i cadaveri, i resti mortali, le ceneri, le ossa delle persone aventi diritto d'uso, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia.
3. Nel rispetto della consuetudine locale, al fine di mantenere legami con la comunità codigorese, possono altresì essere accolte, compatibilmente con la ricettività del cimitero, i cadaveri delle persone:
 - a) nate in Codigoro;
 - b) che abbiano parenti od affini fino al 3° grado o unito civilmente sepolti o residenti nel Comune di Codigoro;
 - c) che abbiano avuto la loro residenza nel Comune di Codigoro.
4. Nei reparti speciali sono ricevuti i cadaveri di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'articolo 46, salvo che gli aventi titolo non manifestino l'intenzione di seppellirli in campo comune o in altro sepolcro cui hanno diritto.

Capo II – Disposizioni generali e Piano Cimiteriale

Art. 48. Costruzione e ampliamento dei cimiteri - Disposizioni generali

1. Nel territorio comunale, almeno un cimitero dispone di campi destinati alle inumazioni ordinarie decennali di cadaveri e a quelle di resti mortali.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza e dimensionamento, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, sono determinate in conformità all'articolo 2 del regolamento regionale n. 4/2006 e per quanto in esso non previsto dai Capi X e XIV del D.P.R. 285/90.
3. Le modalità di inumazione, tumulazione, esumazione ed estumulazione sono stabilite dagli articoli 2 e 3 del regolamento regionale n. 4/2006 e per quanto in esso non previsto dai competenti articoli del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285
4. La deroga di cui al comma 16 dell'articolo 2 del regolamento regionale è applicata, con la disciplina per essa prevista da detto articolo, in tutti i cimiteri comunali.
5. Compatibilmente con le esigenze dei campi comuni a sistema di inumazione, una volta assicurata una superficie sufficiente a garantire il fabbisogno minimo legale di tali sepolture, ogni cimitero del Comune può disporre, per la superficie eccedente, di aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'articolo 4 del regolamento regionale n. 4/2006 nonché dell'articolo 90 e seguenti del D.P.R. 10/9/1990, n. 285, secondo quanto previsto nel Piano Cimiteriale.
6. In almeno un cimitero del territorio del Comune, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento regionale n. 4/2006 sono presenti un ossario comune e un cinerario comune, anche coincidenti, una camera mortuaria e un giardino delle rimembranze (tenendo conto delle pratiche disponibilità logistiche).

Art. 49. Zone di rispetto

1. I cimiteri debbono essere isolati dall'abitato mediante la zona di rispetto prevista dall'articolo 338 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. E' vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici od ampliare quelli preesistenti entro la zona di rispetto stabilita dall'articolo 338 del suddetto testo unico.

Art. 50. Piano cimiteriale

1. Il Comune pianifica l'assetto interno dei cimiteri esistenti e relative aree di rispetto attraverso il Piano Cimiteriale. Le previsioni del Piano cimiteriale devono essere in linea e conformi a quelle degli strumenti urbanistici. Tale piano determina, per i cimiteri presenti nel Comune e per quelli di nuova previsione, i tipi di sepoltura e la loro zona di ubicazione, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la realizzazione di sepolture private, le dimensioni massime e i criteri di identificazione per ciascuna tipologia di sepolcro, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), costituenti le norme tecniche cimiteriali, attuative del piano stesso. Le trasformazioni edilizie possibili nelle fasce di rispetto cimiteriale sono quelle disciplinate dalle norme vigenti in materia (L. 166/2002 e LR 19/2004).
2. Il Piano Cimiteriale deve rispondere alle necessità della popolazione interessata, per venti anni successivi alla sua approvazione, e gli elementi da considerare per la sua redazione sono quelli stabiliti dall'articolo 1 del regolamento regionale.
3. Per i cimiteri storici e monumentali il Comune, sentita l'Azienda Unità sanitaria locale competente per territorio in merito alle condizioni igienico-sanitarie, individua specifiche

soluzioni atte a conservare i beni storici e artistici e permettere la fruizione degli spazi sepolcrali. Le zone e i criteri di individuazione delle tombe di interesse storico o artistico devono essere contenuti nei piani cimiteriali, nel rispetto del Piano Urbanistico comunale e di ogni vincolo sovraordinato in materia, nel rispetto dei dettami di cui al D.Lgs 42/2004.

4. Compete al Consiglio comunale approvare il Piano Cimiteriale proposto dalla Giunta Municipale, dopo aver sentito l'Azienda sanitaria Locale competente per territorio.

5. Il Comune è tenuto a revisionare il Piano Cimiteriale almeno ogni dieci anni.

6. Ai fini dell'osservanza da parte degli interessati e del sistema sanzionatorio le norme tecniche attuative del Piano Cimiteriale sono norme aventi la stessa valenza di quelle del presente regolamento.

Art. 51. Soppressione dei cimiteri

1. Nel caso di soppressione di cimiteri, trovano applicazione le norme di cui agli articoli 96 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

2. Il relativo provvedimento, sentito il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'AUSL, è adottato dal Consiglio Comunale.

3. Le concessioni di sepolture private nel cimitero soppresso, si estinguono ed i concessionari hanno il diritto loro riconosciuto dagli articoli 98 e 99 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e con i limiti ivi indicati.

Capo III – Inumazione e tumulazione

Art. 52. Inumazione

1. Le sepolture per inumazione di cadaveri si distinguono in “ordinarie” e “private”:

- a) sono ordinarie le sepolture di cadaveri in fossa di campo comune, per la durata di almeno 10 anni, computati dal giorno del seppellimento;
- b) sono private le sepolture per inumazione di durata di norma superiore a 10 anni od aventi altre caratteristiche di differenziazione rispetto a quelle della lettera precedente, effettuate in aree in concessione.

2. La sepoltura di resti mortali provenienti sia da esumazione che da estumulazione, dura ordinariamente 5 anni. Tale periodo può essere ridotto fino a 2 anni se i resti mortali sono stati addizionati direttamente o nel terreno della fossa di reinumazione con apposite sostanze biodegradanti, favorevoli i processi di scheletrizzazione.

3. L'inumazione ordinaria di nati morti e prodotti abortivi richiesta dai familiari è ordinariamente di almeno 10 anni.

4. Per quanto attiene alle caratteristiche delle fosse e dei feretri, si applicano le norme di cui all'articolo 2 del regolamento regionale n. 4/2006 e, per quanto ivi non indicato, quelle del Capo XIV del D.P.R. n. 285/90.

Art. 53. Cippo su sepoltura a sistema di inumazione

Ogni fossa nei campi di inumazione ordinaria è contraddistinta da un cippo con le caratteristiche di cui all'art. 70 del DPR n. 285/90.

Art. 54. Tumulazione stagna e aerata

1. Ogni loculo può ospitare un solo feretro. Esso potrà ospitare fino ad un massimo di quattro spoglie mortali, compreso l'eventuale feretro; quindi sarà possibile tumulare in un loculo un feretro con tre contenitori di resti mortali (urne cinerarie e/o cassette ossario) oppure quattro contenitori di resti mortali (in particolare negli avelli della fila sommitale dell'emiciclo del cimitero di Codigoro che non possono ospitare il feretro e sono comunemente denominati "ossari familiari"). Ogni cella ossario può ospitare fino ad un massimo di due contenitori di resti mortali.

2. Sono a tumultazione le sepolture di feretri, contenitori di resti mortali, cassette di ossa o urne cinerarie in loculi, tumuli, ossarietti, nicchie o cripte – costruiti dai concessionari di aree, o anche dal Comune o dal Gestore affidatario del servizio, in cui siano conservate le spoglie mortali per un periodo di tempo determinato, o in perpetuo se sorte prima del 9 febbraio 1976 e ciò risulti espressamente dall'atto di concessione.

3. Per le tumultazioni stagne si applicano le norme costruttive dei manufatti di cui all'articolo 76 del D.P.R. 285/90. I cadaveri destinati alla tumultazione in loculi stagni sono racchiusi in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo con caratteristiche stabilite dagli articoli 30 e 31, 75 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

4. Laddove la tumultazione stagna sia in manufatti in deroga al comma 15 dell'articolo 2 del regolamento regionale n. 2006, si applicano le norme di cui al comma 16 dello stesso articolo 2.

5. Alla tumultazione areata si applicano le norme del Regolamento Regionale del 23/05/2006 n. 4, pertanto si utilizzano casse di legno aventi caratteristiche di cui all'articolo 75 del D.P.R. 285/90. È vietata la cassa metallica o qualunque altro materiale impermeabile che impedisca l'areazione del cadavere.

6. Nella realizzazione di loculi areati devono essere adottate soluzioni tecniche, anche costruttive, tali da trattare sia i liquidi che i gas provenienti dai processi putrefattivi del cadavere.

7. La neutralizzazione dei liquidi cadaverici può essere svolta sia all'interno del loculo, sia all'esterno.

8. In caso di neutralizzazione interna dei liquidi cadaverici, sotto il feretro dovranno essere garantite condizioni di raccolta, durature nel tempo, di eventuali percolazioni di liquidi cadaverici, attraverso soluzioni fisse o mobili, capaci di trattenere almeno 50 litri di liquidi e l'uso di quantità adeguate di materiale assorbente, a base batterico–enzimatica, biodegradante.

9. In caso di neutralizzazione esterna dei liquidi cadaverici, dovranno essere garantite condizioni di raccolta, durature nel tempo, di eventuali percolazioni di liquidi cadaverici, attraverso soluzioni capaci di canalizzare il percolato in apposito luogo confinato, impermeabilizzato per evitare la contaminazione della falda, opportunamente dimensionato.

10. La neutralizzazione degli effetti dei gas di putrefazione può avvenire per singolo loculo, cripta, tomba o per gruppi di manufatti, con specifici sistemi di depurazione. Il sistema di depurazione ha lo scopo di trattare i gas derivanti dalla decomposizione cadaverica mediante l'impiego di filtro assorbente con particolari caratteristiche fisico-chimiche o da un filtro biologico, oppure da soluzioni miste. La capacità di depurazione del filtro dovrà garantire che non ci sia percezione olfattiva in atmosfera dei gas provenienti dalla putrefazione, protratta per tutto il periodo di funzionamento del sistema depurativo, se necessario con la sostituzione periodica del filtro. I filtri devono riportare impresso il marchio del fabbricante, in posizione visibile e la sigla identificativa delle caratteristiche possedute, ai fini di controllo.

11. Il loculo è da realizzarsi con materiali o soluzioni tecnologiche che impediscano la fuoriuscita dei gas di putrefazione dalle pareti, tranne che nelle canalizzazioni per la raccolta dei liquidi e per l'evacuazione dei gas. La chiusura del loculo deve essere realizzata con elemento di materiale idoneo a garantire la tenuta ermetica del loculo, dotato di adeguata resistenza meccanica, eventualmente forato per l'evacuazione dei condotti dei gas.

Capo IV – Esumazioni ed estumulazioni

Art. 55. Esumazioni ordinarie

1. Nei cimiteri, il turno ordinario di inumazione di feretri in campo comune è quello minimo di dieci anni, trascorsi i quali sarà consentito procedere ad esumazione ordinaria, tenuto conto, per quanto compatibile, di quanto previsto all'art. 82 del D.P.R. n. 285/1990. Sono altresì considerate esumazioni ordinarie quelle che si effettuano allo scadere di concessioni per sepolture a sistema di inumazione privata.

2. Il Sindaco dispone, con proprio decreto, l'effettuazione, con le relative modalità, delle esumazioni ordinarie. Della programmazione delle esumazioni ordinarie è data adeguata pubblicità mediante pubblicazione all'albo pretorio del Comune e affissione negli appositi spazi dei cimiteri comunali. Per ogni defunto interessato, se ne informa con lettera raccomandata o PEC (ovvero in presenza, per iscritto con ricevuta) almeno uno dei parenti più prossimi, ove individuabile in tempi ragionevoli.

3. I resti mortali riducibili in ossa non reclamati dagli aventi titolo sono depositi nell'ossario comune. I resti mortali non riducibili in ossa non reclamati dagli aventi titolo, per irreperibilità o disinteresse, sono avviati, di norma, a cura e spese del Comune, a reinumazione o a cremazione, quando ne sussistono le condizioni e in base ad un generico principio di convenienza economica.

4. Le esumazioni sono eseguite da personale del Comune o da esso incaricato, che opera secondo le modalità, per quanto non previsto dal presente regolamento e dalle determinazioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, del Capo XVII del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254.

5. Spetta a tali operatori stabilire se un cadavere sia o meno scheletrizzato al momento della esumazione e quindi se sia riducibile in ossa.

6. In caso di reinumazione di resti mortali, è d'obbligo il trattamento con particolari sostanze biodegradanti favorevoli la ripresa dei processi di scheletrizzazione, sia con l'aggiunta diretta sul resto mortale, sia nel terreno circostante il contenitore biodegradabile di detti resti mortali, con oneri a carico di chi richiede o dispone l'inumazione.

7. Nel caso di cui al comma precedente il Comune o il terzo gestore del cimitero provvede, anche avvalendosi degli appositi uffici comunali, alle ricerche degli aventi titolo di cui al comma che precede e, trasmette al Comune, in caso di irreperibilità, un dettagliato elenco nominativo dei resti mortali da cremare con il luogo di loro attuale sepoltura, affinché il Comune provveda a pubblicare all'albo pretorio specifico avviso per 30 giorni. Decorso tale periodo di tempo il Comune autorizza le cremazioni da eseguire per i resti mortali contenuti nell'elenco nominativo pubblicato, le cui ceneri verranno collocate in cinerario comune.

8. Gli oneri derivanti dalle operazioni di esumazione ordinaria sono a carico dei familiari aventi titolo ovvero del Comune, laddove costoro siano irreperibili o vi sia completo disinteresse da parte degli stessi.

Art. 56. Esumazione straordinaria

1. L'esumazione straordinaria dei cadaveri inumati può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria oppure, a richiesta degli aventi diritto, previa autorizzazione del Comune, per trasferimento ad altra sepoltura nello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
2. Compete al Comune individuare, con specifico atto dirigenziale, sentita l'Ausl, le modalità di effettuazione delle esumazioni straordinarie. Di tale atto è data adeguata pubblicità con affissione all'albo pretorio del Comune e affissione negli appositi spazi dei cimiteri comunali.
3. Le esumazioni straordinarie sono eseguite da personale del Comune o del Gestore del cimitero o da soggetto da costoro incaricato, che opera secondo le modalità, per quanto non previsto dal presente regolamento e della determina di cui al comma che precede, del Capo XVII del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254.
4. Gli oneri derivanti dalle operazioni di esumazione straordinaria sono a carico di chi le ha richieste o disposte.

Art. 57. Estumulazioni ordinarie e straordinarie

1. Le estumulazioni di feretri possono essere ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite, indipendentemente dalla durata della concessione della tomba, decorsi almeno 20 anni dalla tumulazione di feretro in loculo stagno o almeno 10 anni se in loculo aerato, per effettuare altra tumulazione, indifferentemente di feretro, urna cineraria, cassetta di ossa, o ancora alla scadenza della concessione.
3. Sono estumulazioni straordinarie quelle eseguite prima di 20 anni dalla tumulazione di feretro in loculo stagno o 10 anni se in loculo areato e vengono effettuate:
 - a) su ordine dell'Autorità Giudiziaria;
 - b) a richiesta degli aventi diritto e previa autorizzazione del Comune (anche con eventuali modalità semplificate di rilascio), per trasferimento ad altra sepoltura nello stesso o in altro cimitero o per cremazione;
 - c) a richiesta degli aventi diritto e previa autorizzazione del Comune (anche con eventuali modalità semplificate di rilascio), in ogni altro caso non riconducibile a quelli sopra elencati o al comma 2.
4. Compete al Comune individuare, con specifica determinazione dirigenziale, anche su proposta del Gestore del cimitero, le modalità di effettuazione delle estumulazioni e il trattamento stabilito in via ordinaria per le ossa e i resti mortali non richiesti da aventi titolo. Di tale programmazione è data adeguata pubblicità con affissione all'albo pretorio del Comune e affissione negli appositi spazi dei cimiteri comunali. Delle estumulazioni ordinarie e di ogni estumulazione straordinaria disposta dall'Autorità giudiziaria è informato il parente più prossimo di ogni defunto interessato – ove ne risulti possibile l'individuazione - con lettera raccomandata ovvero in presenza, per iscritto con ricevuta.
5. Le estumulazioni sono eseguite da personale comunale o del Gestore del cimitero o appositamente delegato, che opera secondo le modalità, per quanto non previsto dal presente regolamento e della determina di cui al comma che precede, del Capo XVII del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254.
6. Spetta a tali operatori stabilire se un cadavere sia o meno scheletrizzato al momento della estumulazione ordinaria.
7. Quando si estumula per far posto ad un nuovo feretro e la durata della originaria concessione non è tale da garantire la sua permanenza nel tumulo per almeno 20 anni se stagno o 10 anni se

aerato, l'estumulazione è consentita se si provvede a prolungare l'originaria concessione per un tempo sufficiente a garantire il turno minimo, con il pagamento della tariffa corrispondente, calcolata come pro quota, proporzionalmente alla tariffa concessoria in essere, con arrotondamento all'anno intero.

8. Le ossa rinvenute nel corso di estumulazione possono essere:

- a) raccolte in cassette aventi caratteristiche previste dall'articolo 36 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e tumulate nel cimitero, previa domanda degli aventi diritto;
- b) cremate, previa domanda degli aventi diritto, e le ceneri risultanti possono essere:
 - raccolte in urna, da destinare a cellette ossario, nicchie, loculi o tombe in concessione;
 - avviate a dispersione nei modi di cui all'art. 63;
 - date in affidamento ai sensi dell'art. 62;
- c) collocate indistintamente in ossario comune, in difetto della domanda di cui alle precedenti lettere a) e b);

9. Gli oneri derivanti dalle operazioni di estumulazione ordinaria sono a carico dei familiari aventi titolo ovvero del Comune, laddove costoro siano irreperibili o vi sia completo disinteresse da parte degli stessi.

10. Gli oneri derivanti dalle operazioni di estumulazione straordinaria sono a carico di chi le ha richieste o disposte.

Art. 58. Onerosità di esumazioni ed estumulazioni

1. Con riguardo alle esumazioni ed estumulazioni, il pagamento delle prestazioni di incerta programmazione è effettuato a seguito della quantificazione esatta di spesa in relazione all'attività prestata, talvolta individuabile solo a valle delle operazioni eseguite.

2. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune, salvo che prima delle relative operazioni non sia richiesto il collocamento in sepoltura privata a sistema di tumulazione o sia richiesta la cremazione.

3. Qualora venga richiesta dall'avente diritto la conservazione delle ossa in ossarietto, in loculo o in tomba privata a sistema di tumulazione, la relativa raccolta, collocazione in cassetta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata nel tariffario vigente e alla disponibilità di sepoltura. Analogamente nel caso in cui si proceda alla cremazione delle ossa o resti mortali e si intendano conservare le ceneri nello stesso o in altro Comune.

4. Ove non diversamente disposto dal defunto, qualora da parte dei soggetti aventi titolo di cui all'art. 7, comma 1, nei termini e secondo le modalità previsti dal presente regolamento, non siano effettuate comunicazioni sulla nuova sistemazione dei suddetti resti a seguito delle attività di esumazione ordinaria o di estumulazione ordinaria o a scadenza della concessione, il comune può disporre, in alternativa alla reinumazione, che si provveda d'ufficio alla loro cremazione, a condizione che tale facoltà sia espressamente prevista in un atto del Comune e ne sia stata informata preventivamente la cittadinanza mediante pubblicazione dell'atto. Per procedere alla cremazione non è necessaria la documentazione prevista per la cremazione di cadavere. Gli oneri derivanti dalla reinumazione o dalla cremazione restano a carico dei soggetti di cui all'art. 7, comma 1;

Art. 59. Materiali rinvenuti in occasione di esumazioni ed estumulazioni o a scadenza di concessioni

1. Qualora gli aventi titolo presumano che nel corso di esumazioni od estumulazioni, possano rinvenirsi oggetti preziosi, devono darne avviso al momento della richiesta dell'operazione. In tal caso i richiedenti o un familiare delegato si impegnano a presenziare a detta operazione, nei limiti consentiti, ed in caso di impossibilità, dovuta ad essi per qualsiasi motivo, il Comune e l'eventuale Gestore del cimitero rimangono sollevati da ogni e qualsiasi responsabilità circa il rinvenimento.
2. Gli oggetti richiesti e comunque rinvenuti sono consegnati ai reclamanti da parte del personale del Gestore del cimitero e della consegna viene redatta ricevuta.
3. Se non richiesti dagli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali mobili rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere raccolti dagli operatori addetti in contenitori o sacchetti opportunamente contrassegnati e consegnati al Comune, nella cui disponibilità entrano a far parte se non reclamati nei tre anni dal rinvenimento. Ogni altro oggetto o materiale è considerato rifiuto da esumazione od estumulazione.
4. Il Comune potrà liberamente alienare gli oggetti preziosi o i ricordi personali. Trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 927 a 932 e seguenti del Codice Civile, fermo restando che il Comune è in ogni caso considerato ritrovatore.
5. I materiali e le opere installate sulle sepolture, al momento delle esumazioni, delle estumulazioni o alla scadenza delle concessioni o della disponibilità della fossa, sempre che non siano rifiuti, passano nella disponibilità del Comune. Le aree e i relativi manufatti possono essere nuovamente dati in concessione.
6. Il Comune, su richiesta degli aventi diritto e con oneri a carico di questi ultimi, in concomitanza con la richiesta di esumazione, estumulazione o alla scadenza delle concessioni, può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il secondo grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
7. Ricordi strettamente personali che fossero stati collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, consegnati all'avente diritto richiedente.
8. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dai campi comuni, possono essere destinate per la collocazione sulla sepoltura di persone indigenti o appartenenti a famiglie bisognose, su indicazione dei servizi sociali del Comune, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
9. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune/Gestore all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo, previa autorizzazione della Soprintendenza.

Art. 60. Rifiuti cimiteriali da esumazione ed estumulazione

1. Ai rifiuti da esumazione ed estumulazione si applicano le norme contenute nel D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254.
2. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani che si raccolgono nel cimitero.
3. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni".

4. I rifiuti da esumazione ed estumulazione possono essere depositati in apposita area individuata dal Comune all'interno del Piano Cimiteriale qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al comma 3.

5. Nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione dei rifiuti (assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura, avanzi di indumenti, imbottiture e simili) essi devono essere inseriti in appositi imballaggi a perdere, anche flessibili.

6. I materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo cimiteriale, macerie e/o rovine edili o similari, possono essere:

- a) utilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale, senza alcuna autorizzazione se non l'indicazione del luogo e delle modalità consentite da parte del Gestore del cimitero;
- b) avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti, con le autorizzazioni necessarie previste dalla normativa in materia di ambiente e rifiuti.

Art. 61. Autorizzazione alla cremazione

1. La cremazione di cadavere è autorizzata dall'Ufficiale di Stato civile del Comune di decesso. La cremazione di cadavere o di resti mortali provenienti da esumazione o estumulazione è autorizzata dall'Ufficiale di Stato civile del Comune di ultima sepoltura, in base alla normativa vigente.

2. L'autorizzazione alla cremazione è concessa, previo certificato medico dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, nel rispetto della volontà del defunto, che può essere formulata in modo espresso, con disposizione testamentaria o in qualsiasi altro modo, inclusa l'iscrizione ad Associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri degli associati.

3. In mancanza di volontà del defunto, espresse in vita nelle forme di legge, la volontà deve essere manifestata dal coniuge o, in mancanza, dalla maggioranza assoluta dei parenti del medesimo grado più prossimo individuati secondo gli articoli 74 e ss. del Codice Civile, manifestate all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di decesso, di residenza o di ultima sepoltura, a seconda dei casi. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello Stato civile del Comune di decesso o di ultima sepoltura, questo inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di ultima residenza del defunto. Nel caso di cremazione di un minore, è necessaria la dichiarazione congiunta di entrambi i genitori. La volontà del coniuge e dei parenti è resa mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000.

4. I prodotti abortivi, da 20 a 28 settimane di età intrauterina, o comunque su esplicita istanza dei genitori, possono essere sottoposti a cremazione. La cremazione di parti anatomiche riconoscibili e i prodotti del concepimento è autorizzata dalla AUSL del luogo ove è avvenuto l'evento.

5. Nel caso di cittadini stranieri deceduti sul suolo italiano, si deve provvedere in conformità alla legge straniera, ex art. 24 della Legge n. 218/1995: la cremazione è ammessa se la legge di quello Stato contempla la possibilità di cremare i defunti della propria popolazione. Pertanto i richiedenti dovranno presentare apposita dichiarazione della loro rappresentanza consolare in Italia dalla quale risulti che per tale Paese è consentita la cremazione e sono applicabili le norme in materia vigenti in Italia.

6. E' possibile la cremazione dei resti mortali inumati da almeno dieci anni e tumulati da almeno venti anni, se richiesta dal coniuge, o, in sua assenza, dalla maggioranza assoluta dei parenti del medesimo grado più prossimo individuati secondo gli articoli 74 e ss. del codice civile. In caso di

loro irreperibilità o disinteresse, da accertare, previo specifico avviso da pubblicare all'albo pretorio e da affiggere per lo stesso periodo agli ingressi di ogni cimitero, decorsi trenta giorni dalla pubblicazione di tale avviso, l'ufficiale di Stato Civile può autorizzare la cremazione di resti mortali.

Il Comune di Codigoro autorizza la cremazione di cadaveri deceduti nel comune ovvero di cadaveri e resti mortali già sepolti nei cimiteri del comune.

7. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna funeraria sigillata, riportante all'esterno le anagrafiche del defunto; su precisa autorizzazione comunale, l'urna può in seguito essere:

- a) affidata alla famiglia del defunto, come indicato all'art. 62;
- b) sistemata a richiesta in apposite cellette, mensole, nicchie o in loculo anche già contenente altro feretro o altri resti mortali, in base alla capienza complessiva della sepoltura come stabilita a norma dell'art. 54, comma 1;
- c) svuotata per dispersione ove consentito dalle norme vigenti, in base all'art. 63.

8. In merito al trasporto di feretri destinati alla cremazione si rimanda a quanto previsto dall'art. 36 e ss. della legge 182/2025.

Art. 62. Affidamento personale delle ceneri

1. L'affidamento personale di un'urna cineraria sul territorio comunale, ai sensi dell'art. 11, commi 3 e 4, della legge regionale n. 19/2004, e relativi provvedimenti attuativi, è effettuato dal Dirigente del settore competente, sulla base della volontà testamentaria espressa dal defunto. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata verbalmente dal defunto, la stessa può essere dichiarata dal coniuge, dall'unito civilmente, dal convivente di fatto o dal parente prossimo individuato secondo gli artt. 74 e seguenti del codice civile. In caso di concorso di più parenti dello stesso grado occorre che la comunicazione sia resa dalla totalità degli stessi. Qualora risulti genericamente la famiglia come soggetto affidatario, l'urna è affidata al coniuge, all'unito civilmente, al convivente di fatto o, in subordine, ad uno dei parenti più prossimi che abbia attestato l'assenso di tutti i parenti dello stesso grado.

2. Nell'atto di affidamento sono indicate le prescrizioni riguardanti la conservazione dell'urna, con particolare riferimento:

- a) agli accorgimenti diretti a garantirla da ogni profanazione;
- b) alle responsabilità, anche penali, conseguenti alla violazione delle norme di custodia;
- c) ad ogni altro obbligo da osservare, anche in relazione al diritto del Comune di effettuare verifiche dell'osservanza delle prescrizioni relative all'affidamento.

3. Di norma l'urna cineraria deve essere conservata presso la residenza dell'affidatario; tuttavia l'affidatario, previa motivata richiesta, può essere autorizzato a conservare l'urna in luogo diverso dalla residenza anagrafica, purché all'interno del territorio comunale. Nel caso di variazione del luogo di conservazione dell'urna l'affidatario deve, prima di effettuare il trasferimento, richiedere all'ufficio competente l'autorizzazione al trasporto ed al trasferimento della stessa nella nuova destinazione.

4. L'autorizzazione non è necessaria nel caso in cui l'affidatario residente nel Comune trasporti l'urna, conservata presso la propria residenza, nella nuova abitazione a seguito di trasferimento della residenza debitamente comunicato all'ufficio anagrafe. E' necessario comunicare i trasferimenti della residenza dell'affidatario residente nel Comune che non comportino spostamento dell'urna.

5. L'affidamento personale cessa con la morte dell'affidatario. In tale caso i soggetti aventi titolo potranno presentare una nuova richiesta secondo le modalità già illustrate nel presente articolo oppure restituire l'urna al cimitero per la tumulazione previa comunicazione all'Ufficio di Stato Civile e/o al Gestore. È escluso che l'urna già affidata personalmente possa essere trasferita con atto *inter vivos* o *mortis causa* ad altra persona, benché legata da vincoli di parentela con l'affidatario precedente.

6. L'affidatario può, in qualsiasi momento, rinunciare all'affidamento delle ceneri e conferirle per la sepoltura in celletta, loculo o tomba in un cimitero, secondo i criteri di assegnazione dei manufatti previsti dal presente regolamento.

7. Chiunque rinvenga un'urna cineraria presumibilmente abbandonata è invitato a segnalarlo all'Ufficio comunale competente, perché provveda di conseguenza.

8. Di ogni affidamento di urna cineraria e di ogni variazione successiva, compreso il recesso, deve essere tenuta traccia per mezzo di trascrizione cronologica, anche con mezzi informatici, in apposito registro contenente l'indicazione delle generalità dell'assegnatario e del defunto ai sensi dell'art. 11 comma 4 della L.R. n. 19/2004.

9. Il Comune e il gestore dei cimiteri vigilano affinché si eviti l'affidamento di più urne cinerarie ad un solo soggetto non appartenente all'ambito familiare o di parentela, allo scopo di evitare che surrettiziamente possano instaurarsi eventuali forme di gestione privata della conservazione delle ceneri.

Art. 63. Dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'ufficiale dello stato civile ed è eseguita con le modalità e dai soggetti previsti dall'art. 11 comma 2, della legge regionale 19/2004. Essa consiste nello spargimento in acqua o sulla terra della totalità delle ceneri risultanti dal processo della cremazione. La dispersione di ceneri in mancanza della specifica autorizzazione dà luogo alla violazione dell'art. 411 del codice penale.

2. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è rilasciata sulla base della volontà espressa per iscritto in vita dal defunto. Nel caso in cui la manifestazione di volontà sia stata espressa verbalmente dal defunto, essa può essere riferita e fatta valere, nella forma di dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dagli aventi titolo: in primis dal coniuge, dall'unito civilmente, dal convivente di fatto, in secundis dal parente prossimo individuato secondo gli artt. 74 e seguenti del codice civile. Qualora il defunto non abbia indicato espressamente la località in cui effettuare la dispersione o non sia possibile disperdere nel luogo indicato, le ceneri saranno disperse nel luogo indicato dagli aventi titolo, nell'ordine sopra indicato. dal coniuge, dall'unito civilmente, dal convivente di fatto o, in difetto, dal parente prossimo individuato secondo gli artt. 74 e seguenti del codice civile. In caso di pluralità di parenti di pari grado la dichiarazione deve essere sottoscritta da tutti.

3. Nella richiesta di autorizzazione dovrà essere dettagliatamente descritto il luogo in cui si intende effettuare la dispersione al fine di consentire all'Ufficio competente le opportune verifiche. La dispersione delle ceneri nel territorio comunale è consentita nei seguenti luoghi:

- a) in mare, ad oltre mezzo miglio dalla costa, ad esclusione del periodo 1 maggio - 30 settembre;
- b) in natura, ad oltre 200 metri da centri abitati come definiti dal codice della strada o da insediamenti produttivi;
- c) in aree private all'aperto, con il consenso dei proprietari, purché fuori dai centri abitati;
- d) in fiumi, nei tratti liberi da manufatti e natanti;

- e) all'interno del Cimitero, all'interno del cinerario comune o nel giardino delle rimembranze.

4. Non è consentito disperdere le ceneri con l'ausilio di mezzi aerei.

5. Di norma, la dispersione delle ceneri deve essere effettuata entro 10 giorni dal rilascio della relativa autorizzazione, salvo un termine ulteriore da concordare con il Comune che ha rilasciato l'autorizzazione.

6. La conservazione temporanea delle ceneri presso l'abitazione privata prima di effettuare la dispersione non costituisce affidamento personale; tuttavia tale detenzione non può essere superiore a 10 giorni.

7. Per il trasporto delle ceneri nel luogo ove avverrà la dispersione è necessaria l'autorizzazione di cui all'art. 36 del presente regolamento.

8. Colui che provvede alla dispersione delle ceneri redige apposito verbale nel quale attesta, sotto la propria responsabilità, il luogo e la data dell'avvenuta dispersione e ne consegna copia all'ufficio che ha rilasciato l'autorizzazione, entro dieci giorni dalla avvenuta dispersione.

9. Nel rispetto del principio di cedevolezza giuridica del presente regolamento rispetto alle norme sovraordinate, qualsiasi ulteriore vincolo, così come ogni sgravio attinenti a quanto previsto nel presente articolo, disposti da leggi statali o regionali anche sopravvenienti è automaticamente recepito e operante.

Art. 64. Trasporto e caratteristiche delle urne cinerarie

1. Le ceneri risultanti dalla cremazione di ciascun cadavere o resto mortale sono indivisibili. Esse sono raccolte in apposito contenitore di materiale resistente e infrangibile e tale da poter essere chiuso con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa. L'urna reca all'esterno il cognome, il nome, la data di nascita e quella di morte del defunto e un sigillo identificativo.

2. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni richieste dalla normativa in vigore, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.

3. Per l'autorizzazione al trasporto dell'urna si richiamano le norme di cui Capo IV del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, indipendentemente che il trasporto avvenga interamente all'interno dello stesso Comune, in partenza o in arrivo da/per altro Comune, in partenza o in arrivo da/per l'estero.

4. La consegna dell'urna cineraria deve risultare da apposito verbale, secondo le prescrizioni di cui all'art. 81 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del crematorio, uno deve essere trasmesso a chi ha autorizzato la cremazione e uno deve essere conservato da chi prende in consegna l'urna e, se del caso, consegnato al gestore del cimitero di arrivo e da quest'ultimo conservato.

5. In caso di trasporto dell'urna cineraria fuori del territorio comunale, in altro luogo di conservazione per affidamento personale, è necessario, prima del rilascio dell'autorizzazione al trasporto, acquisire copia dell'atto di affidamento rilasciato dal comune competente.

Art. 65. Modalità conservative delle urne

1. La conservazione di un'urna cineraria è consentita:

- a) in loculo o celletta ossario cimiteriale;

- b) in sepoltura in cappella familiare fuori del cimitero di cui agli articoli 101 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
 - c) in luogo di tumulazione privilegiata, di cui all'articolo 105 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
 - d) all'affidatario unico personale, con modalità tali da garantirne la destinazione stabile e indenne da ogni profanazione.
2. La sepoltura di un'urna cineraria in cimitero del territorio comunale avviene sulla base del diritto alla sepoltura stessa certificato al Gestore del servizio cimiteriale nel luogo indicato da chi ne effettua la richiesta. Per la sepoltura in cappella familiare esterna al cimitero o in tumulazione privilegiata il medesimo diritto di sepoltura è certificato al Comune.
3. In cimitero le urne possono essere tumulate in nicchia cineraria, ossarietti, singoli o plurimi. Possono altresì essere tumulate in loculo, tomba o altro sepolcro, in relazione alla capienza, sia o meno presente nello stesso loculo un feretro e come stabilito all'art. 54, comma 1. Le dimensioni minime interne di una nicchia cineraria sono stabilite dalle norme tecniche attuative del Piano Cimiteriale.
4. Le urne cinerarie possono altresì essere riposte in vano, avente destinazione stabile e garantita dalla profanazione, di materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici e interrate in aree private.
5. L'inumazione di urne cinerarie nei cimiteri non è consentita in nessun caso.
6. Al termine della concessione dell'avello cimiteriale, in assenza di disposizioni da parte degli aventi titolo ai sensi dell'art. 63, comma 2, le ceneri saranno versate nel cinerario comune del cimitero.
7. La collocazione delle ceneri è a titolo oneroso secondo quanto previsto nei tariffari vigenti.

Art. 66. Ossario e cinerario comune, giardino delle rimembranze o del ricordo

1. In almeno un Cimitero del territorio comunale è presente un ossario comune per la conservazione di ossa, provenienti dalle esumazioni o estumulazioni. All'occorrenza l'ossario comune funge da cinerario comune.
2. Nel cinerario comune vengono conservate in modo indistinto le ceneri provenienti dalla cremazione di cadaveri, resti mortali, parti anatomiche riconoscibili, per le quali il defunto, i suoi familiari o comunque gli aventi titolo non abbiano indicato altra destinazione, ai sensi dell'art. 63, comma 2, dopo 3 (tre) anni dall'avvenuta cremazione, o per libera scelta degli stessi. Qualora non si reperiscano soggetti aventi titolo a scegliere la destinazione di urne portate al cimitero a seguito di decesso dell'affidatario o ritrovate abbandonate, le ceneri in essa contenute, trascorsi 3 (tre) anni dalla consegna al cimitero o dal ritrovamento, possono essere disperse nel cinerario comune.
3. Il cinerario e l'ossario comune sono costituiti da un manufatto, anche unico, costruito sopra o sotto il livello del suolo e realizzato in modo che le ceneri o le ossa, da introdurre in forma indistinta, siano sottratte alla vista del pubblico.
4. Periodicamente, per far spazio a nuove immissioni ed in caso di lavori, le ossa contenute nell'ossario comune vengono calcinate in crematorio. Le ceneri risultanti sono disperse nel cinerario comune.
5. Al fine di garantire interventi finalizzati alla sicurezza ed in occasione di interventi manutentivi dell'intero manufatto, è possibile programmare l'intero svuotamento con conservazione delle ossa in luogo idoneo.

6. In almeno un cimitero del Comune è realizzato un “giardino delle rimembranze” (tenendo conto delle pratiche disponibilità logistiche), inteso come area definita all’interno del cimitero in cui disperdere le ceneri.

Capo VI – Polizia dei cimiteri

Art. 67. Orario

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l’orario fissato, per stagioni, con apposita ordinanza dal Sindaco.
2. Nel caso di particolari eventi atmosferici (per es. nubifragi, forte vento, grandine, neve) se ne può disporre la chiusura ai fini della pubblica incolumità, sentiti i competenti uffici comunali. L’ingresso ai Cimiteri, di norma, è effettuato a piedi, salvo casi particolari concordati con l’Amministrazione comunale.

Art. 68. Divieti

1. Nel cimitero è vietato l’ingresso:
 - a) agli animali, fatta eccezione per gli animali d’affezione nell’apposito trasportino e ai cani tenuti al guinzaglio preferibilmente muniti di museruola; quelli di piccola taglia possono essere tenuti anche nel trasportino o in braccio. Il proprietario deve adottare tutte le opportune cautele per non arrecare disturbo e non far imbrattare i luoghi e si farà carico della eliminazione degli eventuali escrementi;
 - b) alle persone in stato di ubriachezza, o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - c) ai fanciulli di età inferiore ai 6 anni non accompagnati.
2. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con motocicli o altri veicoli non autorizzati, fatta eccezione per carrozzine elettriche per persone diversamente abili;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve, o qualsiasi altro materiale, sui tumuli;
 - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;
 - g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l’offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari, fare questua;
 - i) fotografare o filmare cortei, operazioni cimiteriali, sepolture e tombe in genere, senza la preventiva autorizzazione del Gestore;
 - j) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione e incarico dei concessionari;

- k) eseguire lavori ed iscrizioni sulle tombe storiche monumentali senza autorizzazione;
- l) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- m) assistere alle esumazioni ed estumulazioni di cadaveri, se non debitamente autorizzato dal personale cimiteriale che indicherà la localizzazione opportuna;
- n) qualsiasi attività commerciale, non autorizzata dal Comune;
- o) qualsiasi operazione cimiteriale da parte di soggetti diversi dal Gestore;
- p) qualsiasi forma pubblicitaria fissa o mobile, non autorizzata dal Comune;
- q) occupare lo spazio non avuto in concessione (con vasi, ghiaia o altro).

3. Chiunque tenga all'interno dei cimiteri un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunci discorsi, frasi irrispettose del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale del Gestore del cimitero, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, richiesto l'intervento di agenti della forza pubblica e se del caso deferito all'Autorità Giudiziaria.

4. E' vietato promuovere e svolgere cortei, cerimonie, riunioni che per contenuti e manifestazioni siano lesivi, in qualsiasi modo o forma, dei diritti e delle garanzie fissate dalla Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo, dalla Costituzione della Repubblica Italiana, nonché dal complessivo quadro normativo nazionale ed internazionale. Sono pertanto vietate condotte riconducibili o evocative del regime fascista, nazifascista o ad altri regimi totalitari e qualsiasi atto di discriminazione di sesso, razza, etnie, lingue, religioni, opinioni politiche, disabilità, orientamento sessuale, identità di genere ed ogni altra discriminazione prevista dalla legge.

5. I divieti predetti sono applicati anche alla zona immediatamente adiacente ed antistante gli ingressi del Cimitero, nelle sue pertinenze e, ove presente, nella chiesa annessa.

6. Il personale della Polizia locale, nonché delle Forze dell'ordine richieste dalle competenti autorità è tenuto a far osservare scrupolosamente quanto sopra.

Art. 69. Riti funebri

1. Nell'interno del Cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per collettività di defunti, durante l'orario di apertura al pubblico, purché non interferiscano con la normale operatività dei servizi cimiteriali o di cremazione.

2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numerosa presenza di pubblico deve essere richiesto il preventivo consenso del Comune o del Gestore del cimitero e se sono previsti ingorghi alla viabilità, gli operatori esercenti il servizio di onoranze funebri devono preventivamente informare il Comando della Polizia locale.

Art. 70. Identificazione sulle fosse, lapidi, copritomba, epigrafi e accessori funebri

1. A richiesta dei familiari aventi titolo ed in conformità al Piano Cimiteriale ed alle specifiche norme tecniche attuative, sulle fosse di inumazione può essere apposto, oltre al cippo di cui all'art. 53 completato da targhetta di materiale inalterabile riportante nome, cognome, data di nascita e di morte, un ulteriore segno identificativo quali una croce, una lapide con o meno un copritomba etc, fotoceramica, iscrizioni a ricordo e posti lumi e vasi, previa specifica istanza e pagamento del corrispettivo in tariffa.

2. A richiesta dei privati, in loculi, ossarietti, tombe, edicole etc. in conformità al Piano Cimiteriale e alle specifiche norme tecniche attuative, possono essere apposte fotoceramica, iscrizioni a ricordo e posti vasi e lumi, previa specifica istanza e pagamento del corrispettivo in tariffa.

3. Le epigrafi devono essere compilate di norma in italiano e, se in lingua diversa, dovrà essere richiesta specifica autorizzazione accompagnata dalla traduzione nella lingua italiana. Sono comunque vietate decorazioni facilmente deperibili.
4. Sorgendo eventuali controversie fra gli aventi diritto o, comunque, fra più persone, trova applicazione l'articolo 6.
5. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, la manutenzione e il mantenimento del buono stato di conservazione, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
6. Dai cimiteri saranno rimossi d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba e segni funebri in genere, ad eccezione dei simboli religiosi di qualunque tipo che:
 - a) risultino indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate;
 - b) risultino inadempienti circa la corresponsione della relativa tariffa vigente;
 - c) siano difformi, anche soltanto in parte, dalle caratteristiche stabilite dalle norme tecniche attuative del Piano Cimiteriale;
 - d) risultino in contrasto con i principi costituzionali di ripudio della guerra, della violenza e delle radici antifasciste della Repubblica.
7. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune, e in primis l'eventuale Gestore del cimitero, interviene per provvedere alla rimozione di eventuali situazioni di imminente pericolo, con diritto di ripetizione delle somme anticipate nei confronti delle persone tenutevi.
8. I provvedimenti d'ufficio di cui al comma 5 e 6 vengono adottati previa diffida diretta del Gestore del cimitero ai concessionari o familiari interessati, se noti, o pubblicata all'albo cimiteriale per un periodo di 30 giorni, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro o venga regolarizzata la posizione contabile di debito.
9. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'articolo 60, in quanto applicabili.

Art. 71. Fiori e piante ornamentali

1. All'interno del perimetro di concessione o sulle fosse di campo comune è consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che si tratti di essenze vegetali che al loro massimo sviluppo non superino le altezze stabilite dalle norme tecniche attuative del Piano Cimiteriale o non invadano le tombe o i passaggi attigui. In tali casi, gli aventi titolo devono provvedere ad una costante manutenzione, cura e pulizia.
2. Gli ornamenti di fiori freschi dovranno essere tolti non appena avvizziscono, a cura di chi li ha impiantati o deposti.
3. Si darà corso, senza diffida alcuna, al ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
4. Il relativo onere, a meno che non si ritenga economicamente più vantaggioso procedere direttamente, è a carico di chi li ha impiantati o deposti e, nelle sepolture private, il concessionario è solidalmente responsabile. In difetto di pacifico assolvimento, il Comune può procedere, anche attraverso il Gestore del cimitero, ottenendo il pagamento dei relativi oneri anche a mezzo di riscossione coattiva.

5. Negli spazi comuni di tutti i cimiteri ha luogo nei periodi opportuni, la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe e si applicano i provvedimenti contro la zanzara tigre.

Art. 72. Riprese fotografiche o cinematografiche

1. Chiunque ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione, può esercitare i diritti di cui alla vigente legislazione in materia di tutela dei dati personali riferiti al defunto mediante dichiarazione scritta all'Amministrazione Comunale o al soggetto gestore. La dichiarazione deve specificare la qualità o interesse dell'esercente e i dati personali rispetto ai quali si intende esercitare il relativo diritto. Restano ferme tutte le norme di legge o regolamento in materia.

2. All'interno dei cimiteri comunali è consentito effettuare riprese fotografiche o cinematografiche a condizione che:

- a) siano per uso personale, non siano destinate alla pubblicazione, non siano effettuate nell'ambito di una attività imprenditoriale/professionale ad uso commerciale o a scopo di lucro; tali tre condizioni devono sussistere contemporaneamente;
- b) non riguardino manufatti per i quali gli aventi titolo abbiano vietato le riprese, come previsto dal comma successivo.

3. Gli aventi titolo delle sepolture hanno diritto di impedire riprese fotografiche o cinematografiche che inquadrino la sepoltura. In tal caso, gli aventi titolo devono apporre sulla sepoltura una targa, secondo caratteristiche e dimensioni definite dal Comune o dal soggetto gestore, dandone comunicazione all'Ente medesimo.

4. Le riprese fotografiche o cinematografiche che non rientrino nelle casistiche individuate al comma 2 sono soggette ad approvazione comunale.

TITOLO VI – CONCESSIONI

Capo I – Tipologie e manutenzione delle sepolture

Art. 73. Sepolture private

1. Per le sepolture private è concesso l'uso di aree e di manufatti anche costruiti dal Comune o dal Gestore del cimitero.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione, a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività.
3. Le aree possono essere altresì concesse per la inumazione in fossa di feretro.
4. Le concessioni in uso dei manufatti, costruiti dal Comune o dal Gestore, del cimitero riguardano:
 - a) sepolture individuali (loculi, colombari, avelli, tumuli individuali per feretri, ossarietti e loculi ossario in genere, nicchie per urne cinerarie, ecc.);
 - b) sepolture per famiglie e collettività (cappelle private, tombe di famiglia, tumuli, tombe ipogee o epigee a due o più posti, sarcofagi, ecc.).
5. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento di un corrispettivo secondo tariffa stabilita dal competente organo comunale.
6. Alle sepolture private contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
7. La concessione è regolata da schema di contratto-tipo che tiene conto di quanto indicato nel presente regolamento e dalla normativa vigente, previa assegnazione della sepoltura da parte del Gestore del cimitero.
8. La concessione di sepoltura consiste nel diritto di usare una porzione di suolo o di manufatto cimiteriale. Permane integro il diritto alla nuda proprietà del Comune, fermo restando quanto previsto dall'articolo 824 del Codice Civile.
9. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - a) la natura della concessione, la sua identificazione e che il suo uso è in relazione alla capienza massima consentita fisicamente dalla stessa struttura a seconda della sepoltura di feretri, cassette di resti ossei, urne cinerarie, contenitori di resti mortali;
 - b) la durata;
 - c) le generalità dei soggetti concessionari, singoli o plurimi, nel caso di enti e collettività, il legale rappresentante *pro tempore*;
 - d) la precisa individuazione del diritto d'uso del sepolcro, sapendo che, ove non diversamente indicato, vige il criterio che il sepolcro ha natura familiare;
 - e) l'eventuale restrizione, salvo i casi di cui all'art. 80, comma 7, o ampliamento per benemerenzia del diritto d'uso;
 - f) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza e revoca, nonché gli obblighi manutentivi;

- g) per quanto non previsto dal presente regolamento comunale vale quanto stabilito dal regolamento regionale e dal Capo XVIII del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 74. Durata delle concessioni

1. Le concessioni di sepoltura, tranne che non siano già state concesse per durate diverse, hanno durata definita, in base alla singola tipologia di sepoltura, dal provvedimento dell'organo comunale competente che ne determina la tariffa, purché entro i limiti massimi di seguito stabiliti:

- a) in 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività, quali ad esempio le tombe, cappelle ed edicole;
- b) in 50 anni per i loculi e ossari;
- c) in 10 anni per le fosse di inumazione in concessione.

2. Nei casi di cui al comma 1, lett. b), alla scadenza della concessione, a richiesta degli interessati, il Comune o, se del caso, il Gestore può consentire il rinnovo, per la medesima durata, dietro il pagamento del canone, secondo tariffa stabilita dal competente organo comunale.

3. Al termine delle concessioni di cui al comma 1, lett. a) è facoltà del Comune o del Gestore, se del caso, rinnovarle per eguale durata, qualora da apposita perizia di stima risulti non conveniente per il Comune l'acquisizione al demanio cimiteriale del manufatto sovrastante l'area in diritto di superficie, sempre che i richiedenti il rinnovo assumano l'onere della sua riqualificazione, valorizzazione o rivalorizzazione, per il decoro del cimitero.

4. Nell'atto di concessione viene indicata la decorrenza della stessa che coincide con la data di sottoscrizione dell'atto da parte del concessionario.

Art. 75. Modalità di concessione e criteri di assegnazione

1. L'assegnazione di loculo e ossarietto è effettuata di norma "*in immediatezza di decesso*". Sono equiparate a situazioni "*in immediatezza di decesso*" le seguenti circostanze:

- a) richiesta di affiancamento al coniuge o al convivente premorto, qualora il richiedente abbia età pari o superiore a 70 anni;
- b) richiedente con età pari o superiore a 80 anni;
- c) trasferimento di feretri o urne cinerarie tumulate in tombe o loculi altrui e si intenda predisporre la loro definitiva sistemazione;
- d) qualora si intenda tumulare urne cinerarie già in consegna per la conservazione domestica;

2. È consentita l'assegnazione anche senza l'*immediatezza di decesso* per manufatti che eccedono la riserva di n. 10 loculi e 10 ossari nei cimiteri di frazione e n. 20 loculi e 20 ossari nel cimitero del capoluogo.

3. Per l'assegnazione di loculo e ossarietto nei casi di cui al comma 1 è attribuita priorità alla casistica di cui alla lett. c), essendo in ogni altro caso determinante la data della domanda di concessione.

4. Nel caso di resti di ossa o ceneri, per la collocazione negli ossarietti si fa riferimento alla data di presentazione della domanda.

5. È consentita la tumulazione promiscua di feretri, contenitori di resti ossei e urne cinerarie nel medesimo loculo, come stabilito all'art. 54, comma 1.

6. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, nei vari tipi, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di cadavere di prima sepoltura, e in successione in base alla data di presentazione della domanda di concessione.
7. Non si concede una nuova concessione di sepoltura privata familiare a chi già è titolare di una concessione in un cimitero comunale, tranne il caso che la prima concessione abbia raggiunto la capienza massima consentita o se per essa sia stata presentata rinuncia.
8. Qualora siano in disponibilità sepolture già private, a seguito di retrocessione, rinuncia, decadenza etc., le nuove concessioni ad altri richiedenti hanno luogo mediante offerte da raccogliere fra il maggior numero di interessati, dandone adeguata informazione mediante avvisi esposti presso gli uffici del soggetto gestore del servizio, presso l'Albo Pretorio del Comune e negli appositi spazi presso il Cimitero e sulle sepolture interessate, per almeno 30 giorni; tale informazione potrà avvenire anche in altri luoghi, o con altri mezzi ritenuti idonei.
9. Le offerte dovranno essere presentate in busta chiusa entro il termine previsto nell'avviso ed essere in miglioramento rispetto alla valutazione risultante dalla base d'asta.
10. La concessione di sepoltura non può essere fatta a persona o ad ente che miri a farne oggetto di lucro o di speculazione. Ove comunque stipulata è nulla ed è condizione per pronunciare la decadenza.
11. La concessione in uso delle sepolture non può essere trasferita a terzi senza l'autorizzazione al subentro.
12. La concessione può essere:
 - a) retrocessa al soggetto concedente, Comune o Gestore, a seconda dei casi;
 - b) trasferita agli eredi per successione legittima e in caso di mancanza di successione legittima, il trasferimento potrà avvenire a favore degli eventuali eredi per successione testamentaria.

Art. 76. Uso delle sepolture

1. Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia, ai sensi del comma 3, fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni, limitative od estensive del concessionario. Il concessionario non può comunque limitare il diritto d'uso al coniuge, o convivente di fatto, ai suoi ascendenti o discendenti.
2. Il diritto d'uso delle sepolture private viene specificato nell'atto di concessione.
3. Ai fini dell'applicazione dell'art. 93, commi 1 e 2 del D.P.R. 285/1990, la famiglia del concessionario, fatta salva diversa espressa previsione dell'atto di concessione, è da intendersi composta dal coniuge, dall'unito civilmente, dal convivente di fatto, dagli ascendenti e discendenti in linea retta di qualunque grado e loro coniugi o loro uniti civilmente, collaterali fino al 6° grado e affini fino al 3° grado.
4. Per il coniuge e l'unito civilmente del concessionario, gli ascendenti e discendenti in linea retta, il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore del sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.
5. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione o dal rappresentante i subentrati di cui all'art. 83 comma 1 e comma 5.
6. Ai fini del diritto d'uso e del trasferimento della concessione di cui all'art. 78, c. 6, lett. b, le persone adottate da maggiorenni, ai sensi dell'art. 44 della Legge 184/1983, sono considerate come affini di terzo grado, anche in assenza di apposita ed eventuale disposizione testamentaria.

7. Il diritto d'uso delle sepolture private viene altresì riconosciuto al convivente del concessionario previo assenso dello stesso o dal rappresentante i subentrati di cui all'art. 84 comma 1 e comma 5.

8. L'eventuale restrizione o ampliamento per benemerenza del diritto d'uso, sono ammissibili su richiesta del titolare della concessione, sia inizialmente che successivamente alla sottoscrizione dell'atto di concessione, nei limiti di quanto previsto dal presente regolamento.

9. Anche per prevenire fenomeni speculativi, l'eventuale condizione di particolare benemerenza nei confronti dei concessionari, va comprovata con apposita dichiarazione del concessionario originario. L'estensione della sepoltura nei casi di benemerenza, qualora espressa successivamente all'atto di concessione, è possibile previo assenso di tutti gli aventi diritto al sepolcro limitatamente al coniuge, al convivente di fatto, agli ascendenti e discendenti in linea retta fino al 3° grado che acconsentono così alla compressione dei loro diritti. L'onere di acquisire tale assenso è in capo al titolare della concessione con apposita dichiarazione. Per i minorenni, attestano i detentori della potestà genitoriale.

10. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al concessionario in uno dei modi individuati nei precedenti commi.

11. Il diritto d'uso delle sepolture private concesse ad associazione senza scopo di lucro o ad ente morale è riservato alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario alla data del decesso, fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione del Comune.

12. Con la concessione dell'uso di area o di spazi in manufatto realizzato dal Comune o dal Gestore del cimitero si conferisce ai privati, o agli enti, il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che, in quanto diritto della persona, non è commerciabile, né trasferibile per atti tra vivi o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto e determina la decadenza della concessione.

13. Il concessionario può usare gli spazi in concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune o il Gestore può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.

Art. 77. Manutenzione delle sepolture

1. La manutenzione in buono stato di conservazione delle opere e dei manufatti costituenti le sepolture private, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento regionale, spetta al concessionario per tutte le parti da lui costruite od installate o comunque presenti all'interno della concessione. Con il subentro nella intestazione della concessione vengono, tra l'altro, traslati in capo ai subentrati gli obblighi manutentivi.

2. Soggetti estranei agli obblighi manutentivi di cui sopra possono accollarsi tali oneri a condizione che ottengano l'autorizzazione del concessionario o dei subentrati. Qualora essi siano irreperibili o estinti, l'autorizzazione spetta al Comune previa adeguata istanza da parte degli interessati. L'esecuzione di opere di manutenzione da parte di soggetti estranei a tali obblighi non potrà comportare in nessun modo pretese o mutamenti nel rapporto concessorio del manufatto ed in particolare riguardo al diritto di sepoltura.

3. Anche nel caso di manufatti costruiti dal Comune o dal Gestore, ma aventi le caratteristiche di tomba di famiglia (es. edicole) la manutenzione ordinaria e straordinaria spetta ai singoli concessionari.

4. La manutenzione in buono stato di conservazione comprende ogni intervento ordinario e straordinario eseguito a cura del concessionario o dei subentrati, nonché l'esecuzione di opere o

restauri che il Comune ritenesse di prescrivere, in quanto valutati indispensabili od opportuni sia per motivi di decoro che di sicurezza e di igiene. In caso di mancata o parziale manutenzione il Comune provvede a dichiarare la decadenza della concessione.

5. Per le sepolture realizzate da privati per le quali non risulti al Comune o al Gestore del cimitero l'esistenza di concessionari, gli oneri della manutenzione fanno integralmente carico ai soggetti che rivendichino titoli di proprietà dei manufatti, una volta riconosciuti dal Comune.

6. Nelle sepolture private costruite dal Comune o dal Gestore, nelle quali la tipologia costruttiva sia tale da presentare continuità costruttive tra una concessione e un'altra (quali ad es. concessioni di loculi singoli in batteria, archi a posti multipli, ecc.), il gestore può provvedere, tenuto conto di quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 4 del regolamento regionale, anche in termini di gestione d'affari, ai sensi del codice civile, alle necessarie opere manutentive dei manufatti, assicurando comunque le condizioni di sicurezza per i terzi, nonché gli interventi indifferibili ed urgenti per garantire sicurezza della pubblica incolumità. Per tali oneri si potrà rivalere sui concessionari.

7. Nel caso di concessioni perpetue o di manufatti di proprietà privata la Giunta Comunale può stabilire l'onere a carico dei concessionari o aventi diritto a partecipazione delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni e di gestione del complesso cimiteriale.

Art. 78. Costruzione delle opere - Termini

1. La concessione in uso di area cimiteriale per la realizzazione da parte del concessionario di sepoltura privata impegnano quest'ultimo, a pena di decadenza della concessione:

- a) alla sollecita presentazione del progetto, per la richiesta del relativo titolo edilizio abilitativo, nel rispetto del presente regolamento e delle norme tecniche attuative del Piano Cimiteriale, entro un anno dalla data della concessione;
- b) alla realizzazione della sepoltura nei termini e con le modalità previsti dalla disciplina dell'attività edilizia.

2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, i termini di cui sopra decorrono dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area.

Capo II – Divisione, subentri, rinunce

Art. 79. Divisione dei posti e rinuncia al diritto di sepoltura

1. Più concessionari possono richiedere al Comune o al soggetto gestore laddove incaricato, la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa e/o regolare i loro rapporti interni fermo restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune. La richiesta deve avvenire di norma al momento della concessione e successivamente può essere variata in caso di necessità.

2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trovano applicazione gli articoli 21 e 38 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.

3. Con le stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale del diritto di sepoltura. Analogamente può essere rinunciato dagli aventi titolo il diritto di sepoltura per i familiari del concessionario rinunciante. In tal caso, la rinuncia

comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali, restando unica la concessione. La rinuncia è ammessa salvo nel caso in cui nel sepolcro siano presenti cadaveri, resti mortali, resti ossei e ceneri per cui il soggetto interessato alla rinuncia è il parente più prossimo con facoltà di disporre dei defunti già accolti nel manufatto.

4. Tali richieste sono recepite e registrate dal Comune, o per esso dal Gestore del cimitero, anche utilizzando, ove possibile, servizi informatici.

5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia di quote o del diritto di sepoltura non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente modalità di esercizio del diritto d'uso.

Art. 80. Subentro nella titolarità della concessione

1. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura, gli eredi di esso, per successione legittima o testamentaria, sono tenuti a darne comunicazione scritta al Comune, o per esso al Gestore del cimitero, richiedendo contestualmente il subentro, che consiste nella variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto, designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune o del Gestore.

2. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal Gestore del cimitero, esclusivamente nei confronti degli eredi, che assumono la qualità di concessionari, fermo restando il diritto di uso del sepolcro da parte delle persone indicate nell'articolo 79 del c.c. in base alla concessione originaria. Per l'aggiornamento dell'intestazione è dovuta la tariffa stabilita dal competente organo comunale.

3. Il Comune può sollecitare la richiesta di subentro, scrivendo anche ad uno solo degli eredi noti. La richiesta di subentro va inoltrata nel termine di 12 mesi dal decesso del concessionario senza maggiorazioni di tariffa, ovvero nei due anni successivi o nei sei mesi dopo il sollecito del Comune, pagando il triplo della tariffa principale. Decorso tale termine, è facoltà del Comune dichiarare decaduta la concessione, previa un'ultima diffida ad adempiere trasmessa ad almeno uno degli eredi. In tal caso i manufatti insistenti sulle aree in concessione possono essere acquisiti al demanio comunale, se ciò è ritenuto conveniente per il Comune. Gli oneri per il conseguente sgombero delle sepolture acquisite o retrocedute incombono sugli eredi inadempienti. In ogni caso, in attesa della richiesta di subentro, ogni responsabilità connessa alla titolarità della concessione si intende comunque trasferita sugli eredi del *de cuius*.

4. Uno o più aventi diritto possono rinunciare al subentro. La rinuncia deve essere redatta nella forma dell'istanza e trovano applicazione gli articoli 21 e 38 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445; essa si intende conosciuta ed accettata da tutti i concessionari aventi titolo, ai fini dell'accrescimento della propria quota di concessione.

5. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Gestore del cimitero, provvede d'ufficio individuandolo nel primo richiedente il subentro o, in caso di pluralità di essi, secondo criteri di opportunità (residenza, minore età anagrafica etc.). Il rappresentante della concessione sarà il destinatario di eventuali comunicazioni inerenti la concessione stessa e titolato ad autorizzare la sepoltura di collaterali e affini, ferma restando la titolarità pro quota sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.

6. Le variazioni di registrazione per subentro sono recepite e registrate dal Gestore del cimitero, che ne dà notizia scritta al subentrante.

7. Il subentro nella concessione cimiteriale e la relativa voltura sono subordinati alla formale e contestuale assunzione, da parte dei richiedenti, di tutti gli obblighi di custodia, manutenzione ordinaria e straordinaria del manufatto cimiteriale sovrastante, indipendentemente dalle vicende successorie relative alla proprietà patrimoniale dei materiali dello stesso. Il rifiuto di assumere

tali oneri, o il mancato adempimento agli obblighi di manutenzione entro i termini intimati dal Comune, costituisce causa di diniego del subentro o di dichiarazione di decadenza della concessione, con conseguente incameramento del manufatto al demanio comunale.

Art. 81. Retrocessione di concessione di loculi, ossari, aree libere, aree con totale o parziale ricostruzione

a.1) Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata di anni 35 o 50

1. Il comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale da 35 o 50 anni quando la sepoltura è libera. In tal caso, spetta al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari a:

$$\frac{1}{150}$$

del canone versato per la concessione, rivalutato in base all'indice ISTAT-FOI per ogni anno intero o frazione superiore a 180 giorni di residua durata.

2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli, condizioni, né essere oggetto di permuta o altro.

a.2) Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata di 99 anni

1. Il comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato di 99 anni quando la sepoltura è libera. In tal caso spetta al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma:

$$\frac{1}{300}$$

del canone versato per la concessione, rivalutato in base all'indice ISTAT-FOI per ogni anno intero o frazione superiore a 180 giorni di residua durata;

a.3) Rinuncia a concessione perpetua

1. Il comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale perpetua quando la sepoltura è libera. In tal caso spetta al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma:

$$\frac{1}{10}$$

del canone versato per la concessione, rivalutato in base all'indice ISTAT-FOI.

b) Proroga delle concessioni a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni

1. Fermo restando quanto disposto all'art. 57, comma 7, il concessionario potrà richiedere, in luogo del rinnovo della concessione, una proroga della concessione medesima per un periodo massimo di anni 2, qualora nella domanda dichiarare motivatamente di voler liberare la sepoltura entro il citato periodo temporale.

2. In tal caso il concessionario dovrà corrispondere all'Amministrazione la "tariffa annua" intera, in rapporto al periodo di tempo per il quale si richiede la proroga.

3. Qualora alla scadenza temporale indicata nella richiesta di proroga il concessionario non proceda a liberare la sepoltura, il Comune potrà intervenire in via sostitutiva in qualsiasi tempo, addebitando all'ex concessionario il doppio della tariffa intera calcolata fino all'effettiva liberazione della sepoltura.

c.1) Rinuncia a concessione di aree libere di durata 99 anni

1. Il comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree cimiteriali della durata di 99 anni, occupate o meno da manufatti privati, finiti o in costruzione, ma liberi da spoglie mortali di sorta, salvo i casi di decadenza.

2. In tal caso, spetta al concessionario o agli aventi titolo alla concessione rinuncianti, oltre alla restituzione dell'eventuale deposito cauzionale, il rimborso di una somma pari a

$$\frac{1}{200}$$

del canone versato per la concessione, rivalutato in base all'indice ISTAT-FOI, per ogni anno intero o frazione superiore a 180 giorni di residua durata.

c.2) Rinuncia a concessione perpetua di aree libere

1. Il comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione perpetua di aree cimiteriali occupate o meno da manufatti privati, finiti o in costruzione, ma liberi da spoglie mortali di sorta, salvo i casi di decadenza.

2. In tal caso, spetta al concessionario o agli aventi titolo alla concessione rinuncianti, oltre alla restituzione dell'eventuale deposito cauzionale, il rimborso di una somma pari a

$$\frac{1}{10}$$

del canone versato per la concessione, rivalutato in base all'indice ISTAT-FOI.

d) Rinuncia a concessione della durata di 99 anni o perpetua di aree con manufatti privati

1. Il comune ha facoltà di accettare la rinuncia totale o parziale della concessione di aree per la realizzazione di tombe di famiglia, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
- b) il manufatto o parte di esso sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile dalle spoglie tumulate.

2. In tali casi spetta al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale documentabile e salvo quanto previsto nei commi successivi, il rimborso di una somma come per il precedente paragrafo c) per la retrocessione dell'area concessa.

3. Se ritenuta conveniente per il Comune l'acquisizione al demanio cimiteriale del manufatto costruito sull'area da retrocedere, ai concessionari rinuncianti è riconosciuto un equo indennizzo per le opere costruite, su perizia di stima del valore residuo del manufatto. Detta stima è condotta unilateralmente da parte dell'ufficio tecnico comunale, previo versamento di una somma per diritti d'istruttoria, che l'organo comunale competente ha il compito di determinare, e non è sindacabile da parte degli interessati. In esito alla stima, il Comune può rigettare la richiesta di rinuncia.

4. A cura del Comune e/o del Gestore, è pubblicato all'Albo Pretorio e affisso presso tutti i cimiteri di Codigoro e sul manufatto interessato per almeno 30 giorni un avviso per manifestazioni di interesse ad acquisire in concessione il manufatto, in cui è indicato il valore di stima. In presenza di più candidati si dà corso ad una procedura competitiva al rialzo.

5. Acquisito l'interesse, con o senza procedura competitiva, il Comune formalizza l'accettazione della rinuncia e contestualmente dispone la concessione dell'area e del manufatto al nuovo concessionario a fronte dell'avvenuto pagamento dei corrispettivi per il canone relativo all'area e per il valore di stima o di aggiudicazione relativo al manufatto.

6. Al concessionario rinunciatario è trasferito il valore di stima del manufatto unitamente al rimborso di cui al comma 2, solo a seguito del perfezionamento del pagamento della somma complessiva da parte del nuovo concessionario.

7. In mancanza di interessati alla concessione, la rinuncia è rifiutata.

8. Di norma, la nuova concessione pone a carico del nuovo concessionario ogni onere e responsabilità relativi alla disponibilità, conduzione e gestione del manufatto oggetto di riassegnazione, quali gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione, risanamento, consolidamento, ecc., attribuendogli espressamente la titolarità ad acquisire i relativi titoli edilizi abilitativi.

e) Rinuncia a concessione di aree con manufatti demaniali

1. Il comune ha facoltà di accettare la rinuncia totale o parziale della concessione di aree occupate da manufatti demaniali, salvo i casi di decadenza, a condizione che il manufatto sia comunque libero o liberabile da spoglie mortali di sorta.

2. In tali casi vale quanto disposto per le fattispecie di rinuncia di cui al precedente paragrafo d), fermo restando tutto ciò che può conseguire al fatto che per il manufatto si tratta di indennizzare, previa perizia di stima, il valore del canone concessorio pagato anziché della proprietà materiale.

f) in tutti i casi di cui alle lettere precedenti, in cui non è disponibile, né ragionevolmente deducibile il valore del canone versato per la concessione oggetto di rinuncia, il valore di rimborso è stabilito forfettariamente ed è pari a

$$\frac{1}{10}$$

della tariffa in vigore al momento dell'accettazione della rinuncia.

Art. 82. Regime delle concessioni di fatto e regolarizzazione situazioni pregresse

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, per le quali non risulti il relativo atto di concessione agli atti del Comune né possa essere prodotto in originale da chi vi abbia interesse, trova applicazione l'istituto dell'*immemoriale*, quale presunzione *juris tantum* della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

2. La domanda di riconoscimento della sussistenza di tale diritto è presentata da chi intende provare tale circostanza e deve essere corredata dalla documentazione atta a provarlo e, occorrendo, da atti di notorietà resi ai sensi dell'articolo 1, n. 5) della L. 16/2/1913, n. 89 e dell'articolo 30 della L. 7/8/1990, n. 241 avanti a notaio. In questo caso i testimoni dovranno essere ultracinquantenni ed attestare, oltre a quanto a propria conoscenza, anche la conoscenza che ne avevano i loro genitori.

3. Qualora si renda necessario stabilire la titolarità esatta di una concessione, la sua data di inizio e la sua durata, in difetto di documenti a sostegno sia presso i presunti concessionari, sia presso gli archivi comunali, si procederà con approccio ricognitivo secondo lo schema operativo seguente:

- a) gli uffici comunali cercheranno negli archivi ogni documentazione in grado di rappresentare valido indizio;
- b) si dedurrà il regime concessorio:
 - 1. sulla scorta dei documenti d'archivio;
 - 2. per raffronto tra le date di sepoltura deducibili dalle epigrafi in relazione alla data di costruzione presunta delle sepolture, al fine di escludere i casi di spoglie traslate;
 - 3. per analogia con concessioni similari o facenti parte del medesimo settore edilizio del cimitero;
 - 4. mediante ogni ulteriore ipotesi ragionevole;
- c) per le concessioni di aree così riconosciute decorrenti da data anteriore al 10 febbraio 1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 803/1975, quantunque plausibilmente rilasciate *illo tempore* in regime di perpetuità, non si potrà disporre una nuova concessione a tempo indeterminato, in forza dell'art. 93, comma 1 del D.P.R. 803/1975;
- d) la ricostruzione della titolarità della concessione è effettuata a partire dalle lapidi dei soggetti sepolti, per quanto possibile, mediante identificazione anagrafica degli eventuali aventi titolo, interviste, raccolta informazioni generiche. Nel caso sia prospettabile la presenza nella sepoltura di spoglie appartenenti a più casati o rami familiari, in mancanza di accordi tempestivi tra le rispettive discendenze aventi titolo potenziale, la titolarità della concessione originaria è ripartita in proporzione al numero di persone sepolte per ciascun lignaggio;
- e) in esito all'attività ricostruttiva di cui ai punti precedenti, ivi inclusi i casi di cui al punto c), è disposto un atto concessorio ricognitivo di durata di 99 anni a far tempo dalla data di decorrenza più recente tra le varie ipotesi formulate;
- f) il provvedimento che dispone l'atto concessorio ricognitivo viene comunicato ai richiedenti ed agli altri eventuali soggetti interessati, nonché al Gestore del servizio cimiteriale e conservato tra gli atti relativi alla concessione;

Capo III – Revoca, decadenza, estinzione

Art. 83. Revoca

1. È facoltà del Comune, ritornare in possesso di qualsiasi area cimiteriale, anche costruita, o di manufatti concessi in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero, scelte di Piano Cimiteriale o per qualsiasi altra ragione di pubblico interesse o utilità.
2. Verificandosi anche una di queste necessità, la concessione in essere viene revocata, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e viene concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata 90 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dal Comune, rimanendo a carico dello stesso le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova o ad un deposito provvisorio, in attesa della realizzazione della sepoltura definitiva. Nel caso di deposito provvisorio in attesa di realizzazione della sepoltura definitiva l'onere per il trasferimento delle spoglie mortali, come dei segni di memoria, nonché la traslazione nella sepoltura definitiva è a carico del Comune.

3. Il Comune, o se del caso il Gestore, dovrà comunicare al concessionario o, se del caso, ai subentrati, il provvedimento di revoca almeno 60 giorni prima del giorno fissato per la traslazione delle spoglie mortali. Nel giorno indicato, la traslazione ha luogo anche in assenza del concessionario.

4. Nell'eventualità in cui non sia reperibile il concessionario o i subentrati, la comunicazione si intende assolta ed effettuata con la pubblicazione per 90 giorni dello specifico provvedimento di revoca all'albo pretorio del Comune e negli appositi spazi del cimitero interessato.

5. Per sepoltura equivalente di cui al comma 2 è da intendersi uno o più ossari plurimi capaci di contenere tutte le cassette di ossa e le urne di ceneri dei resti mortali defunti tumulati nel manufatto di cui si è revocata la concessione nonché, in presenza di cadavere, una sepoltura a sistema di tumulazione nelle vicinanze.

6. Qualora gli originari concessionari o i subentrati richiedano sistemazioni diverse da quelle ordinarie di cui al comma precedente, tanto al momento iniziale quanto in un successivo momento, risultandone disponibilità nel cimitero, verrà posta in essere nuova concessione a titolo oneroso, secondo le specifiche tariffe vigenti.

7. Per quanto altro qui non previsto, si applicano le disposizioni della L. 7/8/1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 84. Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) se la sepoltura individuale non sia stata occupata da cadavere, resti mortali, ceneri od ossa per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni rispettivamente dal decesso, esumazione, estumulazione, cremazione, salvo non ricorrano cause di forza maggiore, documentate e riconosciute dal servizio cimiteri;
- b) se viene accertato che la sepoltura privata è stata trasferita in godimento a terzi al di fuori dei casi consentiti dal presente regolamento;
- c) se viene accertato che la concessione sia o sia stata oggetto di lucro o di speculazione;
- d) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
- e) se non siano stati osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura da parte del concessionario o dei subentrati;
- f) se la sepoltura privata risulta abbandonata per incuria, ai sensi del comma 5 dell'articolo 4 del regolamento regionale;
- g) quando la sepoltura privata costruita su area intestata a più concessionari ai sensi dell'articolo 79, comma 1, risulti in stato di abbandono per incuria per parti di competenza di alcuni dei concessionari, salvo che i restanti concessionari vi suppliscano;
- h) per mancata partecipazione, da parte del concessionario o di subentrati nella concessione, agli oneri di manutenzione delle parti comuni o ai costi di gestione del complesso cimiteriale, stabiliti dal Comune, ai sensi del combinato disposto dai commi 2 e 6 dell'articolo 4 del regolamento regionale;
- i) se non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- j) se non sia stato provveduto al subentro nella intestazione della concessione a termini dell'articolo 80;
- k) se vi è stata grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione;
- l) per estinzione della famiglia, come definita ai commi 6 e 7.

2. Ove non vi sia alcuno che provveda a termini del comma precedente, lettera g), si ha decadenza parziale del sepolcro e la parte in stato di abbandono rientra nella disponibilità del Comune e quindi del soggetto gestore del servizio, che provvede alla sua assegnazione ad altri soggetti, senza che i concessionari della parte residua possano opporsi.
3. I concessionari della parte residua, o uno di essi, hanno titolo preferenziale ad ottenere nuova concessione (comunque a tempo determinato) per tali parti del manufatto e si assumono le spese necessarie al riattamento.
4. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e), f), g), h), i), j) del comma precedente, è adottata previa diffida al concessionario o ai subentrati o agli eredi legittimi o testamentari, in quanto reperibili.
5. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo pretorio del Comune e nelle apposite sedi del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi. Si ha irreperibilità quando il Comune o il Gestore non disponga, ai propri atti, di nominativi ed indirizzi del concessionario o dei subentrati o degli eredi legittimi o testamentari e questi dati non possano essere reperiti con ricerche presso le anagrafi della popolazione residente.
6. La decadenza della concessione per estinzione della famiglia concessionaria è determinata dalla specifica circostanza. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o quando pur essendovi eredi questi non accettino il subentro nella intestazione della concessione, sempre che i concessionari non abbiano lasciato disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione duratura della sepoltura.
7. In caso di famiglia estinta la pronuncia della decadenza avviene con il verificarsi dell'insieme delle due seguenti condizioni, come previsto dal comma 4 dell'articolo 4 del regolamento regionale: siano trascorsi almeno 20 anni dall'ultima sepoltura e almeno 20 anni dalla morte del concessionario o, se del caso, dell'ultimo subentrante.

Art. 85. Adempimenti e provvedimenti conseguenti la decadenza

1. La decadenza ha effetto dal momento in cui è pronunciata, momento che è indicato nel provvedimento che la dichiara.
2. Pronunciata la decadenza della concessione, il Comune, o se del caso il Gestore, dispone:
 - a) l'inumazione in campo comune o la cremazione dei feretri o dei resti mortali;
 - b) lo sversamento delle ceneri dalle urne cinerarie in cinerario comune;
 - c) la collocazione delle ossa in ossario comune.
3. Dopodiché, il Comune, ritorna in possesso della sepoltura e dispone, se del caso, la demolizione delle opere, il loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella sua piena disponibilità.
4. La sepoltura rientrata nella disponibilità del Comune è suscettibile di nuova concessione alle tariffe correnti.
5. Se la decadenza è pronunciata in relazione alla concessione di un'area su cui insiste un manufatto privato, il manufatto accede al demanio cimiteriale; il Comune potrà liberarlo dalle spoglie mortali presenti ed assegnarlo in concessione insieme all'area di sedime mediante la procedura competitiva di cui all'art. 81, lett. d), comma 4, ponendo a base d'asta il valore complessivo dell'area alle tariffe vigenti e quello del manufatto determinato mediante perizia di stima.

Art. 86. Estinzione

1. Le concessioni si estinguono:

- a) per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente articolo 74;
- b) con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, la prosecuzione della stessa nel nuovo cimitero secondo quanto disposto nel Capo XIX del D.P.R. 285/90.

2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività, o di concessioni in uso di sepolture private in genere, gli interessati possono richiedere al Gestore del servizio cimiteriale di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi personali e oggetti simili.

3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione del feretro, del contenitore di resti mortali, dell'urna cineraria, della cassetta resti ossei, provvede il Gestore del servizio cimiteriale collocando i medesimi, rispettivamente in inumazione, nel cinerario comune o nell'ossario comune. I relativi oneri sono integralmente a carico dei concessionari o degli altri aventi titolo, laddove la originaria tariffa di concessione non abbia esplicitamente posto in carico del Comune, o al Gestore, tali operazioni. È fatto salvo quanto previsto in caso di soppressione di cimitero dal Capo XIX del D.P.R. 285/90.

TITOLO VII – LAVORI NEI CIMITERI

Capo I – Imprese e lavori privati

Art. 87. Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Gestore del servizio cimiteriale, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno presentare ai competenti uffici cimiteriali del Gestore:
 - a) certificato di iscrizione alla competente categoria professionale o copia autenticata dello stesso;
 - b) copia di polizza assicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori nel cimitero.
3. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla, è sufficiente ottenere il permesso del Gestore, salvo per interventi su manufatti storici (mobili ed immobili) che dovranno ottenere l'autorizzazione della Soprintendenza.
4. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui al presente regolamento e alle norme vigenti in materia.

Art. 88. Costruzione e conservazione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal competente ufficio comunale, su eventuale parere del responsabile dei servizi cimiteriali tendente a valutare se siano state osservate le disposizioni contenute nel presente regolamento e nelle norme tecniche attuative del Piano Cimiteriale.
2. Le variazioni di carattere ornamentale che non rilevano sotto il profilo edilizio non richiedono alcuna autorizzazione, ma vanno comunque effettuate nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal presente regolamento e dal Piano Cimiteriale.
3. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed, in ogni caso, la durata ed il termine di ultimazione dei lavori.
4. Per beni culturali sottoposti a tutela è sempre necessaria l'autorizzazione della Soprintendenza.
5. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero, salvo situazioni storicizzate preesistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
6. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
7. Il progetto deve essere presentato a firma di tecnico abilitato secondo le proprie competenze.
8. Se l'intervento comprende opere di scavo, dovranno essere rispettate le prescrizioni delle aree di tutela archeologica secondo i piani urbanistici vigenti ed ottenere l'eventuale autorizzazione della Soprintendenza, che potrà prescrivere indagini archeologiche preliminari o assistenza archeologica in corso d'opera. Eventuali materiali rinvenuti durante gli scavi appartengono allo Stato, così come definito dal D. Lgs. 42/2004.

Art. 89. Responsabilità e oneri

1. Chi, nell'esecuzione di lavori, determina danni a persone o a cose di proprietà del Comune, del Gestore o su sepolcri di terzi ne risponde direttamente. Il danneggiato potrà rivalersi su chi ha commesso il danno, avvalendosi anche della copertura assicurativa obbligatoria per chi opera professionalmente nei cimiteri del Comune.
2. I concessionari delle sepolture sono responsabili in solido della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati a persone e a cose per colpa dell'impresa a cui ha affidato i lavori o per errori del progettista, salvo il diritto di rivalsa nei loro confronti.
3. Chi esegue lavori di manutenzione straordinaria, nuova costruzione o restauro in un qualsiasi cimitero del Comune corrisponde l'importo fissato in tariffa, per il relativo bene di consumo, dal competente organo comunale per ripagare il Gestore del cimitero dei consumi di acqua, energia elettrica e quant'altro necessario per l'esecuzione delle opere stesse.

Art. 90. Recinzione aree – Materiali di risulta

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa debitamente autorizzata deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio. Trovano applicazione le norme in materia di sicurezza sul lavoro nei cantieri e, in generale, quelle sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
2. È vietato occupare spazi attigui a quello in concessione, senza l'autorizzazione scritta del Comune.
3. I materiali di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dal Comune, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate e attenersi alle normative in materia di raccolta e trasporto di rifiuti, in relazione alla tipologia degli stessi.

Art. 91. Introduzione e deposito di materiali

1. È permessa la circolazione di veicoli, di sagoma e peso compatibile con i luoghi a cui intendono accedere, delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Comune del servizio cimiteriale. La sosta dei veicoli è consentita per il tempo strettamente necessario.
2. È vietato attivare laboratori di sgrossamento dei materiali. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
3. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc..

Art. 92. Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro per le imprese all'interno dei cimiteri coincide con quello di apertura del cimitero.
2. È vietato lavorare nei giorni sabato, domenica e festivi, salvo particolari esigenze tecniche, riconosciute dal Gestore del servizio cimiteriale.

Art. 93. Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

Nel periodo compreso tra il venerdì precedente e la domenica successiva al 2 Novembre, giorno della Commemorazione dei Defunti, le imprese devono sospendere tutte le lavorazioni all'interno dei cimiteri e provvedere, per quanto possibile in ordine alla sussistenza delle condizioni di sicurezza, alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, alla pulizia e al decoro delle aree di pertinenza dei cantieri.

Art. 94. Vigilanza

1. Il personale dei competenti uffici comunali vigila e controlla, anche a mezzo di personale del Gestore del servizio cimiteriale, che l'esecuzione delle opere sia conforme al progetto approvato, alle norme del presente regolamento e del Piano Cimiteriale. Possono essere impartite opportune disposizioni, fatti rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti da leggi e regolamenti.

Art. 95. Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale cimiteriale è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri, segnalando agli uffici comunali competenti le violazioni accertate per l'irrogazione delle sanzioni previste nel presente regolamento, per il tramite del Comando della Polizia locale.

2. Il personale cimiteriale è tenuto altresì:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento e un comportamento consono alla caratteristica del luogo;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza, in modo chiaro e preciso.

3. Al personale cimiteriale è vietato:

- a) eseguire, nei cimiteri del Comune, attività di qualsiasi tipo commissionata loro direttamente da privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma da parte di visitatori o di ditte, essendo soggetto al rispetto del Codice di comportamento nazionale di cui al D.P.R. n. 62/2013 e s.m.i nonché del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Codigoro, in quanto applicabile;
- c) segnalare a visitatori nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia nei cimiteri del Comune, che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- e) trattenere per sé o per terze cose rinvenute o recuperate nei cimiteri del Comune.

TITOLO VIII – ILLUMINAZIONE VOTIVA

Capo I – Caratteristiche e modalità del servizio

Art. 96. Gestione del servizio

1. Il servizio di illuminazione elettrica votiva nei cimiteri del Comune è svolto dal Comune anche tramite un soggetto Gestore del servizio cimiteriale.
2. Lo schema di contratto tipo, le sue durate e le altre condizioni che regolano il servizio, compresi i costi e le condizioni che determinano inadempienza e la sospensione, sono approvati dalla Giunta Comunale, eventualmente su proposta del Gestore.

TITOLO IX- TUMULAZIONE CENERI DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE

Capo I – Gestione tumulazione ceneri di animali

Art. 97 - Introduzione delle disposizioni per la tumulazione delle ceneri degli animali d'affezione

1. La tumulazione delle ceneri degli animali d'affezione è consentita, ove lo spazio lo consenta, esclusivamente nei loculi, ossari o sepolture famigliari già occupati dal proprietario deceduto o da altro defunto che abbia fatto parte del nucleo familiare del padrone e che deve essere specificato nella richiesta di tumulazione.
2. La tumulazione avviene previa autorizzazione scritta del concessionario della sepoltura o dei suoi eredi legittimi, come da modulistica predisposta dall'ufficio preposto.
3. Per animali d'affezione si intende qualsiasi animale tenuto per compagnia o diletto, senza fini produttivi, di lavoro o alimentari; in particolare, possono essere tumulati animali quali cani, gatti, uccelli, conigli e tutti gli altri animali domestici comunemente tenuti per compagnia.
4. La volontà di tumulare le ceneri dell'animale d'affezione deve essere formalizzata tramite apposita modulistica da presentare al gestore cimiteriale.
5. La dichiarazione di proprietà dell'animale, fornita dai familiari o eredi, è sufficiente a confermare il possesso dell'animale d'affezione, non essendo prevista la registrazione ufficiale di proprietà all'anagrafe per animali quali roditori, uccellini o altri piccoli animali da compagnia.
6. Prima della tumulazione, deve essere presentato agli operatori cimiteriali il certificato di cremazione rilasciato da un impianto autorizzato ai sensi del Regolamento CE n. 1069/2009, contenente i dati dell'animale e del proprietario.
7. L'urna cineraria, sigillata, dovrà essere dotata di una targa riportante la specie e il nome dell'animale, la data di cremazione e, se disponibile, il numero identificativo del microchip ad esso assegnato.
8. L'Ufficio competente per i servizi cimiteriali annoterà la presenza delle ceneri dell'animale in un apposito supporto informatico, garantendone la tracciabilità.
9. Le operazioni di tumulazione ed estumulazione degli animali d'affezione saranno soggette alle stesse tariffe applicate per la movimentazione delle ceneri di persone defunte.
10. La tumulazione dovrà avvenire nel rispetto della sacralità e del decoro del cimitero, evitando qualsiasi alterazione dell'ambiente circostante; sulla lapide della sepoltura potrà essere inserita un'epigrafe relativa al nominativo dell'animale d'affezione, e potranno essere collocate fotografie che lo raffigurano, anche quelle che lo ritraggono insieme al padrone tumulato.
11. E espressamente vietato il conferimento delle ceneri dell'animale nel cinerario o ossario comune, così come la loro dispersione all'interno del cimitero. In caso di traslazione del defunto con cui l'animale è stato associato nella richiesta di tumulazione, anche le ceneri dell'animale dovranno essere trasferite con esso, se lo spazio di destinazione lo consente; in caso contrario, dovranno essere ritirate dai richiedenti della traslazione che ne definiranno la futura posizione. Qualora si verifichi la cessazione della concessione di una sepoltura per scadenza, revoca, decadenza, rinuncia o soppressione del cimitero, se le ceneri dell'animale tumulate al suo interno non vengono rivendicate dai parenti del defunto a cui erano associate, queste verranno trasferite in un'area cimiteriale dedicata, individuata dal gestore cimiteriale, in attesa di ulteriori disposizioni nel rispetto della normativa vigente.

TITOLO X – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Capo I – Disposizioni varie

Art. 98. Registro delle sepolture

1. Il Responsabile del servizio cimiteriale è tenuto a redigere, mediante strumenti informatici, secondo le modalità di cui agli articoli 52 e 53 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285, il registro delle sepolture, contenente tutte le operazioni cimiteriali eseguite, in ordine cronologico.
2. In base ai dati contenuti in tale registro, si procede all'aggiornamento delle registrazioni dello schedario dei defunti, correlato al catasto cimiteriale.
3. In tale registro si annotano pure le informazioni concernenti l'affidamento personale di urne cinerarie, di cui all'articolo 65, nonché le dispersioni delle ceneri di cui all'articolo 66 avvenute in cimiteri del territorio comunale o per persone che in vita erano residenti nel Comune di Codigoro e per le quali si sia venuti a conoscenza dell'avvenuta esecuzione della dispersione al di fuori dei cimiteri, su informazione trasmessa dall'Ufficio di Stato Civile. Mensilmente, sarà cura dell'Ufficio di Stato Civile trasmettere al soggetto gestore l'elenco delle dispersioni autorizzate ed eseguite.
4. Sul registro viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
5. Il registro deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) generalità del defunto o dei defunti;
 - b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
 - c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
 - d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
 - e) gli estremi del titolo costitutivo;
 - f) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
 - g) la natura e la durata della concessione;
 - h) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
 - i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.
6. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

Art. 99. Schedario dei defunti

1. Il Gestore del servizio cimiteriale è tenuto, mediante strumenti informatici, a compilare lo schedario dei defunti con il compito di mantenere aggiornata l'anagrafe cimiteriale.
2. Sulla scorta dei dati del registro delle sepolture di cui all'articolo 100, lo schedario dei defunti consiste nella elencazione in ordine alfabetico dei nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nei cimiteri comunali.
3. In ogni scheda, a tenuta informatica, saranno riportati:
 - a) le generalità del defunto;
 - b) localizzazione della sepoltura con l'identificativo alfanumerico corrispondente in caso di concessione in uso o la individuazione del luogo dove si trovano le spoglie mortali, in ogni altro caso;

- c) la data d'ingresso nel cimitero e quella dell'ultima movimentazione.

Art. 100. Catasto cimiteriale

1. Il Gestore del servizio cimiteriale, mediante strumenti informatici, mantiene aggiornato il catasto cimiteriale, che consiste nella registrazione aggiornata della situazione di ogni concessione cimiteriale, nonché i diritti d'uso della sepoltura e i collegamenti con lo schedario dei defunti ed il registro delle sepolture.
2. Le registrazioni catastali cimiteriali sono documento probatorio, fino a prova contraria, della costituzione e delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune di Codigoro.
3. Ad ogni posizione nel catasto cimiteriale corrisponde un identificativo alfanumerico che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.
4. Sul catasto cimiteriale vengono annotati ogni uso della sepoltura, ogni modificazione, subentro nella intestazione o cessazione che si verificano, come anche fatto che abbia rilevanza per la concessione, quale ad es. rinuncia, decadenza, revoca, estinzione.
5. Il catasto deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) le generalità del concessionario e degli aventi titolo subentrati;
 - b) gli estremi del titolo costitutivo;
 - c) la data ed il numero di protocollo cui si riferisce la concessione;
 - d) la natura e la durata della concessione;
 - e) tutte le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione se comunicate dagli interessati;
 - f) le generalità del defunto o dei defunti sepolti;
 - g) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, ceneri od ossa dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione;
 - h) ogni altro elemento utile alla gestione del cimitero.

Capo II – Norme transitorie e disposizioni finali

Art. 101. Efficacia delle disposizioni del regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del regolamento precedente, può, nel termine di 36 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
3. Il provvedimento con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

4. Salvo i casi di decadenza, revoca e soppressione del cimitero, e salvo quanto disposto all'art. 82, comma 3, lett. c), le concessioni perpetue rilasciate antecedentemente alla data del 10 febbraio 1976, restano tali. Dal 10 febbraio 1976, anche ove non espressamente indicato nell'atto, le concessioni sono al massimo novantanovennali, salvo rinnovo. Analogamente, le concessioni rilasciate in epoche antecedenti all'entrata in vigore del presente regolamento e di durata superiore ai limiti temporali di cui all'articolo 74, permangono della originaria durata, mentre il rinnovo dovrà rientrare nei nuovi limiti.

5. Dal 10 febbraio 1976 e fino all'entrata in vigore del presente regolamento per manufatti e per aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività, quali ad es. le tombe, cappelle ed edicole, loculi multipli, la durata della concessione è da intendersi di 99 anni anche se diversamente espresso nell'atto concessorio.

6. Il Piano Cimiteriale deve essere adeguato ai contenuti del regolamento regionale e del presente regolamento comunale entro 36 mesi dalla approvazione di quest'ultimo. Ogni violazione di tali norme costituisce violazione al presente regolamento per gli specifici articoli interessati.

7. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento entrano in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo di approvazione.

8. Il presente regolamento abroga e sostituisce il precedente.

9. Le disposizioni del presente Regolamento in difformità o contrasto con norme di legge o di regolamento nazionale o regionale, anche sopravvenute, si intendono sostituite da queste ultime.

Art. 102. Responsabilità del servizio di Polizia Mortuaria

1. Spettano agli Uffici comunali incaricati, o ai dipendenti cui sia stato attribuito specifico incarico, l'emanazione degli atti e autorizzazioni comunali previsti dal presente regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, che non siano di competenza del Gestore del servizio cimiteriale, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del regolamento stesso e del Piano Cimiteriale.

2. Spetta al competente servizio comunale, tenuto conto delle disposizioni organizzative vigenti, il compito di approvazione dei progetti di nuova costruzione o di modifica di sepolcri esistenti, con relativo rilascio del permesso di costruire, previo parere del responsabile del servizio o del Gestore.

3. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente regolamento, spettano agli uffici comunali incaricati su deliberazione della Giunta Comunale che definisca gli indirizzi e gli strumenti di controllo, salvo restando la competenza del Consiglio Comunale.

4. La gestione dei cimiteri affidata a soggetto distinto dal Comune comporta l'applicazione delle norme di cui agli articoli 112 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni e le reciproche competenze vengono definite nel contratto di servizio, fermo restando che al Comune competono compiti di regolazione, indirizzo, vigilanza, sanzionatori e approvazione degli atti che a lui la legge o il regolamento attribuiscano.

5. Il Gestore del servizio cimiteriale nomina un Responsabile dei cimiteri che è tenuto ad osservare e far osservare il presente regolamento e le norme vigenti in materia funeraria, nonché a dirigere l'operato del personale cimiteriale, segnalando eventuali violazioni di norme agli uffici comunali competenti, per l'irrogazione delle specifiche sanzioni secondo le modalità riportate nel presente regolamento.

Art. 103. Rimesse di carri funebri

Le rimesse di carri funebri esistenti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di adozione del presente regolamento, potranno essere mantenute nei locali in cui si trovano, a condizione che rispondano ai necessari requisiti igienico sanitari previsti dall'articolo 21 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285 e per esse venga richiesto il provvedimento di individuazione come rimessa entro un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 104. Sanzioni per mancato rispetto del regolamento comunale e di provvedimenti attuativi

1. Ogni violazione delle disposizioni del regolamento, delle norme tecniche attuative di Piano Cimiteriale, delle ordinanze e determinazioni attuative è punita, ai sensi di legge, con sanzione amministrativa.

2. All'applicazione delle violazioni delle disposizioni di cui al comma precedente si procede nei modi e nei termini stabiliti dal Capo I della L. 24/11/1981, n. 689, dall'art. 7 della L.R. 19/2004 e dai regolamenti comunali in materia.

3. Le funzioni di vigilanza sull'osservanza delle norme del presente regolamento, delle norme tecniche di attuazione del Piano Cimiteriale, nonché delle ordinanze attuative e l'applicazione delle relative sanzioni, sono svolte in via principale dalla Polizia locale, ferma restando la competenza di ufficiali e agenti di Polizia giudiziaria a norma dell'art. 13 della L. 689/1981.

4. Il Sindaco può, con decreto motivato, abilitare altro personale dipendente dal Comune all'esercizio delle funzioni di vigilanza ed accertamento di cui al comma 3.

5. In caso di affidamento del servizio cimiteriale a soggetto gestore esterno, ai sensi della normativa in materia di servizi pubblici locali, le funzioni di accertamento e prevenzione da svolgersi nell'ambito esclusivo delle aree cimiteriali o comunque nella disponibilità del Gestore, possono essere affidate al Gestore con deliberazione della Giunta Municipale. Con lo stesso provvedimento sono stabilite le condizioni di nomina, le caratteristiche, le qualità e attitudine degli agenti accertatori, fermo restando le competenze circa l'applicabilità della sanzione ai sensi del precedente comma 3.

6. I soggetti di cui ai commi 4 e 5, devono essere muniti di un apposito tesserino di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni loro attribuite.

7. Resta ferma la competenza d'accertamento di altri soggetti espressamente abilitati da leggi speciali.

8. Non è data la possibilità del pagamento diretto nelle mani dell'agente accertatore.

9. Ferme restando le competenze degli organi di Polizia, il personale di cui ai commi precedenti può esercitare i poteri di cui all'art. 13 della Legge n. 689/1981.

10. Le infrazioni alle norme contenute nel presente regolamento, purché non si tratti di violazioni anche delle disposizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria di cui al DPR 285/90, comportano l'applicazione della sanzione amministrativa nelle modalità di seguito riportate:

Tipologia 1):

- a) presenza in cimitero durante le ore di chiusura e uso indebito dei dispositivi di emergenza per apertura dei cancelli;
- b) accesso non autorizzato a depositi di osservazione e obitori comunali in orario e/o locale non consentito;

- c) deposito ed occupazione non autorizzata del suolo cimiteriale da parte di ditte che svolgano lavori all'interno dei cimiteri:
- deposito di materiale senza preventiva autorizzazione;
 - mancata apposizione di segnalazione o transennamento, quando il passaggio dei visitatori possa costituire pericolo;
 - mancata pulizia e/o riassetto delle aree dopo lavori eseguiti;
 - abbandono di materiale di risulta;
- d) deposizione e presenza di fiori, piante e oggetti commemorativi con ingombri superiori al consentito o collocati in spazi non idonei;
- e) abbandono di materiale di risulta, da parte di visitatori (terra, ghiaia, fiori, plastica, foglie, ecc.) fuori dai contenitori;
- f) mancata manutenzione ordinaria e straordinaria delle sepolture, sia per le fosse di inumazione che per i loculi;
- g) interventi sull'impianto lampade votive non autorizzati;
- h) interventi su manufatti di opere manutentive ordinarie e/o straordinarie non autorizzate;
- i) fissaggio di lapidi o monumenti in modo da non garantire sufficiente sicurezza del manufatto.

Per le suindicate violazioni, verrà applicata una sanzione da euro 1.500,00 ad euro 4.500,00 con pagamento in misura ridotta pari ad euro 1.500,00. L'entità di tale sanzione potrà essere modificata annualmente con atto della Giunta Comunale in fase di approvazione del successivo bilancio di previsione.

Tipologia 2):

- a) violazione in materia di affido o dispersione delle ceneri, salvo che le violazioni non costituiscano responsabilità penale;
- b) irregolarità ripetuta e contestata nello svolgimento dei servizi oggetto del presente regolamento;
- c) mantenimento degli automezzi in condizioni non idonee;
- d) mancato rispetto delle norme previdenziali ed assicurative relative al personale delle imprese operanti nei servizi oggetto del presente regolamento;
- e) mancato servizio oggetto del presente regolamento;
- f) inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento o delle norme di legge inerenti l'attività delle imprese operanti nei servizi oggetto del presente regolamento o altresì alle norme relative alla sicurezza del lavoro;
- g) trasporto funebre in contenitore non sigillato, ad esclusione dei casi autorizzati;
- h) inosservanza del divieto di proporre direttamente o indirettamente offerte, promesse, doni o vantaggi di qualsiasi genere per ottenere informazioni tese a consentire il procacciamento di uno o più funerali o indicazioni per l'attribuzione di uno o più funerali;
- i) mancata pubblicazione in ogni sede di impresa (o in modo sostitutivo sul sito internet) esercente pompe funebri o gli altri servizi previsti nel vigente regolamento, del listino dei prezzi vigenti per ogni tipo di prestazione di servizio o fornitura o mancata esibizione a chi chiede un servizio o un preventivo del listino prezzi vigente;
- j) qualsiasi attività commerciale nei cimiteri, non autorizzata dal Comune;

- k) apposizione di lapidi o coprifossa non conformi a quanto previsto dal presente Regolamento. Oltre alla presente sanzione dovrà essere disposta la rimozione del manufatto non a norma qualora questi non venisse rimosso o sostituito entro 60 giorni dalla contestazione.

Per le suindicate violazioni, verrà applicata una sanzione da euro 3.000,00 ad euro 9.000,00 con pagamento in misura ridotta pari ad euro 3.000,00. L'entità di tale sanzione potrà essere modificata annualmente con atto della Giunta Comunale in fase di approvazione del successivo bilancio di previsione.